Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0277(COD)

28.1.2022

EMENDAMENTI
402 - 700

Progetto di parere
Juan Fernando López Aguilar
(PE697.631v01-00)

Situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

Proposta di regolamento
(COM(2020)0613 – C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))

Emendamento 402
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capo I – titolo

	Testo della Commissione		*Emendamento*
I	Disposizioni generali	I	Disposizioni ***procedurali e*** generali

Or. en

Emendamento 403
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

	Testo della Commissione		*Emendamento*
1	Oggetto	1	***Finalità e*** oggetto

Or. en

Emendamento 404
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi ***e di forza maggiore*** nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] ***e*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].	1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***,*** (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], ***regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]*** e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva

rimpatri]. ***Il presente regolamento istituisce un meccanismo di risposta alle crisi volto ad alleviare la pressione sugli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di crisi, tutelando al contempo i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale, compresi l'accesso alle procedure applicabili e ad adeguate condizioni di accoglienza in una situazione di crisi.***

Or. en

Emendamento 405
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne ***situazioni di crisi e di forza maggiore*** nel settore della ***migrazione e*** dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche ***di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].***	1. Il presente regolamento concerne ***una situazione di emergenza*** nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme ***temporanee*** specifiche.

Or. en

Emendamento 406
Tomas Tobé, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo	1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo

all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].	all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri]***, quando questi regolamenti non sono sufficienti per affrontare una situazione di crisi e di forza maggiore.***

Or. en

Emendamento 407
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne situazioni di ***crisi e di forza maggiore*** nel settore della ***migrazione*** e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche ***di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].***	1. Il presente regolamento concerne situazioni di ***emergenza*** nel settore della migrazione e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche ***in tali situazioni***. ***Intende sostenere gli Stati membri in tali situazioni, condividendo la responsabilità tra gli Stati membri e semplificando le procedure per la protezione internazionale e la ricollocazione***.

Or. en

Emendamento 408
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento concerne situazioni di crisi e di forza maggiore nel	1. Il presente regolamento concerne ***la regolamentazione straordinaria delle***

settore ***della migrazione*** e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].	situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore ***dell'immigrazione*** e dell'asilo all'interno dell'Unione, e prevede norme specifiche di deroga alle disposizioni stabilite nei regolamenti (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], e nella direttiva XXX [rifusione della direttiva rimpatri].

Or. es

Emendamento 409
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento istituisce un meccanismo di risposta emergenziale volto ad alleviare la pressione sugli Stati membri che si trovano ad affrontare una situazione di emergenza, a garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e a proteggere e rafforzare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e di altre forme di protezione, compresi l'accesso alle procedure di asilo e adeguate condizioni di accoglienza.

Or. en

Emendamento 410
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio europeo può dichiarare che

uno Stato membro si trova in una situazione di crisi e stabilire le specifiche misure da applicare in tale situazione.

Or. en

Emendamento 411
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini del presente regolamento, con "situazione di ***crisi***" si intende***:***	2. Ai fini del presente regolamento, con "situazione di ***emergenza***" si intende ***una situazione eccezionale che comporta l'arrivo di un numero considerevole di persone attraverso una frontiera internazionale, un ritmo di arrivo rapido, una capacità di assorbimento o di risposta inadeguata in uno Stato membro, in particolare durante l'emergenza, e procedure di asilo individuale non in grado di affrontare la valutazione di un numero così elevato di persone.***

Or. en

Motivazione

Questa definizione è tratta dal Comitato esecutivo del programma dell'Alto Commissariato, Conclusion on International Cooperation and Burden and Responsibility Sharing in Mass Influx Situations No. 100 (LV) - 2004, 8 ottobre 2004, No. 100 (LV), disponibile sul sito: https://www.refworld.org/docid/41751fd82.html

Emendamento 412
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini del*** presente regolamento, ***con "***situazione ***di crisi" si intende:***	2. ***Le misure del*** presente regolamento ***si applicano solo nella misura strettamente necessaria alle esigenze della*** situazione***, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali.***

Or. en

Motivazione

Al fine di delineare l'applicazione della "situazione di emergenza" e assicurare che si applichi solo se necessario, il relatore ombra ha deciso di inserire la seguente clausola basata sulla definizione di "situazione di emergenza" della CEDU.

Emendamento 413
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 414
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità***, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato,*** rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso ***effettuate da autorità pubbliche***, la cui entità rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione ***a livello nazionale o locale*** e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], ***sul benessere della popolazione residente o la sicurezza nazionale,*** oppure

Or. en

Emendamento 415
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione ***e può avere*** gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro***, via terra o via mare***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema ***comprovabilmente ben preparato*** di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione, ***in particolare la situazione in cui lo Stato membro riceve un numero di domande di protezione***

quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	***internazionale superiore a quella che è determinata come capacità minima di crisi per tale Stato membro ai sensi del presente regolamento, producendo*** gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. en

Emendamento 416
Tomas Tobé, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità***, *in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato,*** rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione ***e*** può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione***, *e laddove il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] non sono sufficienti a far fronte alla situazione, che*** può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. en

Emendamento 417
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale ***di afflusso massiccio*** di cittadini di paesi terzi o di apolidi ***arrivati*** in modo irregolare ***in*** uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale ***in cui un gran numero*** di cittadini di paesi terzi o di apolidi ***arriva*** in modo irregolare ***alla frontiera esterna di*** uno Stato membro ***chiedendo di entrare nel paese***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. en

Emendamento 418
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati ***in modo irregolare in*** uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati ***o sbarcati illegalmente sul territorio di*** uno Stato membro, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, ***nonché al numero di arrivi illegali registrati nell'anno precedente,*** rende inefficace il sistema ***ordinario*** di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione a livello locale, regionale e/o nazionale e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento

(UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. es

Emendamento 419
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo ***irregolare*** in uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo ***illegale*** in uno Stato membro, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. en

Emendamento 420
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***, la cui entità, in proporzione alla	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace

popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. en

Emendamento 421
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione ***e*** al PIL dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione***,*** al PIL ***e al tasso di disoccupazione*** dello Stato membro interessato, rende inefficace il sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio dello Stato membro in questione e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure

Or. it

Emendamento 422
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati ***in modo irregolare in*** uno Stato membro ***o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la cui entità, in proporzione alla popolazione e al PIL dello Stato membro interessato, rende*** inefficace il sistema di asilo, accoglienza ***o*** rimpatrio ***dello Stato membro in questione*** e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo ***o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***, oppure	(a) una situazione eccezionale di afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi o di apolidi arrivati ***sul territorio di*** uno Stato membro***, rispetto alla situazione generale dell'Unione, laddove l'afflusso massiccio è di natura tale da rendere*** inefficace il sistema ***ben preparato*** di asilo, accoglienza ***e*** rimpatrio, e può avere gravi conseguenze sul funzionamento del sistema europeo comune di asilo, oppure

Or. en

Emendamento 423
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Per forza maggiore si intende una situazione di crisi inevitabile, in cui si realizza una forza irresistibile che sfugge al controllo di uno Stato membro e che rende praticamente impossibile per quello Stato membro adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di asilo e migrazione.

Or. en

Emendamento 424
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 425
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 426
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.	(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione ***che non può essere ridotto dalle politiche della dimensione esterna nell'ambito del quadro dell'Unione in materia di asilo e migrazione, anche attraverso il programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione dell'UE[9 bis] o prima dell'ingresso delle persone di cui alla lettera a).***
	[9 bis] Raccomandazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un meccanismo dell'UE per la preparazione e la gestione delle crisi connesse alla migrazione (C(2020) 6469 del 23.9.2020).

Or. en

Emendamento 428
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.	(b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione ***che non può essere diminuito da azioni immediate nella dimensione esterna o prima dell'ingresso di tali persone.***

Or. en

Emendamento 429
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le misure temporanee adottate a norma del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e non pregiudicano gli obblighi che incombono sugli Stati membri ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto internazionale e dell'acquis dell'UE in materia di asilo. Tali misure sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale e dell'acquis dell'UE in materia di asilo, vale a dire un esame completo e individuale delle circostanze relative al bisogno di protezione di un richiedente.

Or. en

Emendamento 430
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento non si applica quando la Commissione o il Consiglio hanno adottato una decisione che constata che un paese terzo sta conducendo una guerra ibrida contro l'Unione utilizzando la migrazione come arma per destabilizzare uno Stato membro o l'Unione.

Or. en

Emendamento 431
Damian Boeselager

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
	(a) per "situazione di emergenza" si intende una situazione eccezionale caratterizzata dall'arrivo improvviso di cittadini di paesi terzi o di apolidi con un'entità, in proporzione alla popolazione, al PIL e alla capacità di accoglienza dello Stato membro interessato, e con un impatto tali da provocare conseguenze umanitarie, sociali o economiche di ampia portata e gravi in uno o più Stati membri. La situazione di emergenza è di natura tale da rendere inefficaci i sistemi di asilo, accoglienza, integrazione o protezione dei minori dello Stato membro in questione e da rendere impossibile il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.
	(b) per "protezione internazionale prima facie" si intende il riconoscimento da parte di uno Stato membro dello status di rifugiato ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] sulla base di circostanze oggettive e facilmente riscontrabili nel paese di origine o della precedente dimora abituale, o in una parte specifica di esso, o in relazione a un determinato gruppo di richiedenti. I beneficiari dello status di protezione prima facie sono considerati persone in situazione di vulnerabilità;
	(c) per "protezione immediata" si intende una procedura a carattere eccezionale volta a fornire, in presenza di una situazione di emergenza di cui alla [lettera a)] del presente articolo, protezione immediata e temporanea ai richiedenti protezione internazionale che non possono beneficiare della protezione internazionale prima facie e che corrono

un rischio elevato, in particolare quelli che fuggono da zone di conflitto armato o di violenza endemica o indiscriminata, i richiedenti che corrono un grave rischio o che sono stati vittime di violazioni sistematiche o generalizzate dei loro diritti umani, o i richiedenti che fuggono da una catastrofe ambientale che ha causato un sostanziale sconvolgimento delle condizioni di vita, o i richiedenti respinti che non sono in grado di tornare in sicurezza nel loro paese d'origine o nella loro precedente dimora abituale.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ritiene che oltre ai fattori economici che determinano una situazione di emergenza, si dovrebbero includere anche fattori umanitari e sociali (per esempio, sovraffollamento dei campi e condizioni di accoglienza non dignitose).

Emendamento 432
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Determinazione annuale della capacità minima di crisi
	1. Per stabilire cosa costituisce un sistema di asilo, accoglienza o rimpatrio comprovabilmente ben preparato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), la Commissione stabilisce annualmente, mediante un atto d'esecuzione, la capacità minima di crisi degli Stati membri.
	La Commissione effettua tale valutazione al momento dell'adozione della relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione

dell'asilo e della migrazione].

2. Nel determinare la capacità minima di crisi di ciascuno Stato membro, la Commissione basa la propria valutazione sugli elementi elencati all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 433
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Criteri e disposizioni procedurali
	1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi presenta alla Commissione una richiesta motivata ai fini dell'applicazione delle misure previste nel presente regolamento. In caso di superamento della capacità minima di crisi di uno Stato membro, la Commissione può proporre al Consiglio di presentare una richiesta motivata.
	2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 5, ritiene giustificata una tale richiesta, determina con decisione d'esecuzione che lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi.
	3. La decisione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 11.
	4. Nella decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una o più delle seguenti misure di crisi:

(a) prevedere le misure che lo Stato membro interessato dovrebbe adottare nel settore della gestione della migrazione e dell'asilo;

(b) autorizzare lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 5 bis o 5 ter del presente regolamento;

(c) autorizzare le agenzie dell'UE a dare priorità al sostegno operativo e tecnico allo Stato membro interessato, anche avviando lo svolgimento dei loro compiti in conformità dell'articolo 9 quater e dell'articolo 9 quinquies;

(d) obbligare gli Stati membri ad applicare procedure semplificate e accelerate in alcuni casi, conformemente all'articolo 10;

(e) stanziare un sostegno finanziario per qualsiasi misura di crisi adottata nell'ambito del presente regolamento a norma dell'articolo 9 sexies;

(f) informare il coordinatore di crisi dell'UE dei risultati delle proprie verifiche e fornire le prime istruzioni.

5. La Commissione esamina la richiesta motivata in base agli elementi elencati all'articolo 50, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 434
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*

II	***Meccanismo di solidarietà***	II	***Determinazione della situazione di emergenza***

Or. en

Emendamento 435
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione		*Emendamento*	
II	***Meccanismo*** di solidarietà	II	***Procedure*** di solidarietà ***e di asilo e di rimpatrio in una situazione di crisi***

Or. en

Emendamento 436
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione		*Emendamento*	
II	Meccanismo di ***solidarietà***	II	Meccanismo di ***governance in una situazione di emergenza***

Or. en

Emendamento 437
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Capo II – titolo

Testo della Commissione		*Emendamento*	
II	Meccanismo di ***solidarietà***	II	Meccanismo di ***contributo volontario***

Emendamento 438
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Solidarietà in situazioni di crisi	
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	
2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.	
3. In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.	
4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.	

5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Or. en

Emendamento 439
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Solidarietà in situazioni di crisi	
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion	

fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.

3. In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.

4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione

dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Or. en

Emendamento 440
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 2	***soppresso***
Solidarietà in situazioni di crisi	
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	
2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato nel [un] mese precedente.	
3. In deroga all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], i termini stabiliti in tali disposizioni sono abbreviati a una settimana.	
4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di	

crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Or. en

Emendamento 441
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Solidarietà in situazioni di crisi	***Contributi volontari*** in situazioni di crisi

Or. en

Emendamento 442
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera ***d)***, l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera ***b) e lettera d), l'articolo 46***, l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Or. it

Emendamento 443
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]***, eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.***	1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. ***La forma dei contributi di solidarietà dovrebbe essere basata sulla libera scelta di ogni Stato membro contribuente, adattata alle rispettive capacità individuali e tenuto conto delle specificità nazionali.***

Or. en

Emendamento 444
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per ***l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo*** 47, ***l'articolo*** 48***, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.***	1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in ***una*** situazione ***in cui le misure di cui al capo III del presente regolamento non sono sufficienti a gestire la situazione*** di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta ***per gli articoli*** 47, 48 e ***49***.

Or. en

Emendamento 445
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), ***l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49,*** l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	1. Per quanto riguarda i contributi di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Or. en

Emendamento 446
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per quanto riguarda i contributi ***di solidarietà*** a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.	1. Per quanto riguarda i contributi ***volontari*** a favore di uno Stato membro in situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si applica mutatis mutandis la parte IV del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], eccezion fatta per l'articolo 45, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 49, l'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Or. en

Emendamento 447
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di fornire contributi di solidarietà a beneficio di uno Stato membro in situazioni di crisi, i piani di risposta di solidarietà prevedono l'istituzione di un meccanismo obbligatorio di ricollocazione basato su criteri di distribuzione specifici per ogni Stato membro contribuente, secondo i dati Eurostat più recenti disponibili, in particolare la dimensione della popolazione (40 %), il PIL totale (40 %) e il tasso di disoccupazione (20 %).

Or. en

Emendamento 448
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato ***nel [un] mese precedente***.	2. In deroga all'articolo 50, paragrafo 3, la valutazione di cui trattasi riguarda la situazione nello Stato membro interessato ***nei tre mesi precedenti***.

Or. en

Emendamento 449
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.	4. In deroga all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la relazione di cui trattasi indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di crisi come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento ***o sussiste un rischio imminente di una tale situazione conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 450
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 451
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 452

Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 454
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso ***e le persone di cui all'articolo 47, paragrafo 1***.

Or. it

Emendamento 455
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.	5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione ***obbligatoria*** riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso.

Or. en

Emendamento 456
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2***, lettere a) e b),*** dello stesso.	5. In deroga all'articolo 51, paragrafo 3, lettera b), punto (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la ricollocazione riguarda non solo le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento, ma anche le persone di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ***lettera a)***, dello stesso.

Or. en

Emendamento 457
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 458

Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 459
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 460
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 54 del	***soppresso***

regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

Or. pl

Emendamento 461
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ***lettere a) e b)***, di tale regolamento.	6. In deroga all'articolo 54 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], la quota calcolata secondo la formula di cui a tale articolo si applica anche alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2, ***lettera a)***, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 462
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 463
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 464
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 465
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della	***soppresso***

migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a quattro mesi.

Or. pl

Emendamento 466
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a ***quattro*** mesi.	7. In deroga all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], il termine di cui a tale disposizione è fissato a ***due*** mesi.

Or. en

Emendamento 467
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], lo Stato membro in situazione di crisi riceve sostegno finanziario dall'Unione europea, se necessario.

Or. en

Emendamento 468
Damian Boeselager

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Valutazione di una situazione di emergenza
	1. La Commissione valuta se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza in uno dei seguenti casi:
	(a) lo Stato membro ha presentato alla Commissione una richiesta motivata e dettagliata secondo la quale si considera in una situazione di emergenza, illustrando le conseguenze umanitarie, sociali o economiche che deve affrontare, e una descrizione dell'inefficacia dei sistemi di asilo, accoglienza, integrazione o protezione dell'infanzia;
	(b) sulla base delle informazioni disponibili ottenute dalle agenzie dell'UE, dalle organizzazioni internazionali e da altri soggetti interessati pertinenti, la Commissione ritiene che lo Stato membro possa trovarsi in una situazione di emergenza; o
	(c) sulla base delle informazioni disponibili ottenute dalle agenzie dell'UE, da organizzazioni internazionali e da altri soggetti interessati pertinenti, il Parlamento europeo o il Consiglio ritengono che lo Stato membro si trovi in una situazione di emergenza.
	2. Se nel mese precedente ha avuto luogo una valutazione della pressione sul sistema di asilo e accoglienza ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] ed è stata stabilita l'esistenza di un rischio di pressione, la Commissione tiene conto della valutazione e deve consultare unicamente le fonti necessarie per aggiornare le informazioni esistenti.
	3. Nel valutare se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza, la

Commissione, in cooperazione con lo Stato membro interessato, consulta l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia per i diritti fondamentali, nonché le organizzazioni internazionali, in particolare l'UNHCR e l'OIM, e i soggetti interessati indipendenti pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile che operano sul campo. La Commissione tiene inoltre conto delle informazioni raccolte in base al programma di preparazione all'emergenza e alla crisi in materia di migrazione e alla relazione sulla situazione dell'asilo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

4. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri del fatto che sta effettuando una valutazione.

5. La valutazione di una situazione di emergenza quale descritta al paragrafo 1 copre la situazione attuale nello Stato membro interessato sulla base delle più recenti informazioni disponibili, rispetto alla situazione generale dell'Unione, e tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

(a) la capacità di asilo, accoglienza, protezione dei minori o integrazione dello Stato membro interessato, comprese le carenze, e le conseguenti necessità;

(b) il numero totale delle domande di protezione internazionale presentate da apolidi e cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;

(c) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, compreso il numero di domande di protezione internazionale;

(d) il numero di persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare

via terra, mare o aria della frontiera esterna che presentano successivamente una domanda di asilo;

(e) il numero di richiedenti in situazione di vulnerabilità, compresi i minori non accompagnati, e la natura delle loro speciali esigenze procedurali, di accoglienza e mediche;

(f) le capacità materiali, operative, umane e finanziarie, comprese le carenze, e le conseguenti necessità;

(g) il numero delle richieste di presa in carico ricevute e inviate in conformità al regolamento UE (XXX/XXX) [gestione dell'asilo e della migrazione];

(h) il numero di trasferimenti effettuati;

(i) il sostegno fornito attraverso le agenzie dell'Unione e il bilancio dell'Unione allo Stato membro interessato.

6. Nel valutare una situazione di emergenza, la Commissione tiene conto di tutte le fonti dell'Unione e delle relazioni disponibili, nonché dei bollettini trimestrali sulla migrazione e di altre relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e delle informazioni e dei dati provenienti da organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e organismi indipendenti.

Or. en

Emendamento 469
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis

Valutazione di una situazione di emergenza

1. La Commissione valuta se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza come definita all'articolo 1 in uno dei seguenti casi:

(a) lo Stato membro ha informato la Commissione, mediante una domanda dettagliata, del fatto che ritiene di trovarsi in una situazione di emergenza;

(b) la Commissione ritiene che lo Stato membro possa trovarsi in una situazione di emergenza;

(c) il Parlamento europeo o il Consiglio ritengono che lo Stato membro si trovi in una situazione di emergenza.

2. Nel valutare se uno Stato membro si trova in una situazione di emergenza, la Commissione consulta l'Agenzia per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e le organizzazioni internazionali, in particolare il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, l'UNHCR e l'OIM, e tiene conto delle informazioni loro fornite.

3. Durante la sua valutazione la Commissione consulta lo Stato membro interessato.

4. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri interessati del fatto che sta effettuando una valutazione.

5. La valutazione di una situazione di emergenza tiene conto anche dei seguenti elementi:

(a) il numero delle domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi e la cittadinanza dei richiedenti;

(b) il numero di minori non accompagnati;

(c) le informazioni fornite dallo Stato membro interessato, anche per quanto riguarda la sua capacità di trattare

l'aumento delle richieste di protezione internazionale, di fornire accoglienza a tutte le persone, comprese quelle con esigenze procedurali e di accoglienza specifiche e i minori non accompagnati;

(d) il sostegno fornito dall'Agenzia per l'asilo allo Stato membro potenzialmente in una situazione di emergenza.

Or. en

Emendamento 470
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Solidarietà per le domande di asilo trattate in centri di paesi terzi in caso di crisi
	1. La Commissione europea, in cooperazione con le agenzie competenti dell'UE, segnatamente Frontex ed EASO, istituisce centri per il trattamento delle domande di asilo nei paesi terzi.
	2. Il personale che opera in tali strutture è adeguatamente formato per trattare rapidamente le domande di asilo conformemente al diritto nazionale e dell'Unione.
	3. I richiedenti che ricevono una decisione positiva sono ricollocati secondo le condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].
	4. I richiedenti che non ricevono una decisione positiva sono immediatamente rimpatriati nel loro paese di origine.

Or. en

Emendamento 471
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter
	Decisione su una situazione di emergenza
	1. La Commissione adotta una decisione relativa a una situazione di emergenza a seguito della richiesta di valutazione effettuata a norma dell'articolo 2 bis entro due settimane dalla notifica di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
	2. Nella decisione la Commissione indica se lo Stato membro interessato si trova in una situazione di emergenza come definita nell'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
	3. Se la Commissione conclude che lo Stato membro interessato è in una situazione di emergenza, la decisione individua:
	(a) la capacità di asilo, accoglienza, integrazione e protezione dei minori dello Stato membro interessato, nonché il suo fabbisogno complessivo di risorse operative, materiali e umane nella gestione dei casi di asilo; e
	(b) le misure immediate che lo Stato membro interessato deve adottare per far fronte alla situazione di emergenza.
	4. Se del caso, la decisione:
	(a) stabilisce il numero totale e le categorie di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione internazionale prima facie, da ricollocare conformemente all'articolo 3 quinquies, nonché la quota di ricollocazioni per

ciascuno Stato membro calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all'articolo 3 quater;

(b) definisce il paese specifico di origine o di dimora abituale formale, o il gruppo specifico di richiedenti per quanto attiene alle persone a cui si applica la protezione internazionale prima facie;

(c) stabilisce il periodo di tempo durante il quale è concessa la protezione immediata, da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno, e definisce il paese specifico di origine o di precedente dimora abituale o i gruppi specifici di richiedenti per quanto attiene alle persone alle quali si applica la protezione immediata.

5. La Commissione adotta la decisione relativa a una situazione di emergenza mediante un atto delegato conformemente all'articolo 12 bis, 12 ter e 12 quater. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione consulta l'Agenzia per l'asilo e il coordinatore per la ricollocazione.

Or. en

Motivazione

La dichiarazione di situazione di emergenza ha implicazioni significative per i richiedenti asilo e per lo Stato membro interessato. Per questo motivo, è importante assicurare che il Parlamento europeo, quale fondamento democratico dell'Unione europea, sia adeguatamente coinvolto nella procedura. Pertanto, il relatore ombra suggerisce di utilizzare atti delegati invece di atti di esecuzione per la decisione su una situazione di emergenza.

Emendamento 472
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 ter

Decisione su una situazione di emergenza

1. La Commissione adotta una decisione motivata relativa a una situazione di emergenza a seguito della richiesta di valutazione effettuata a norma dell'articolo 2 bis entro 7 giorni dalla notifica e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nella decisione da adottare mediante atto delegato, la Commissione include:

(a) raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato volte a migliorare le sue capacità di accoglienza e trattamento al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'acquis dell'UE, compreso un eventuale sostegno aggiuntivo da parte dell'Agenzia per l'asilo, dell'UNHCR e dell'OIM;

(b) le categorie di persone ammissibili alla procedura di protezione internazionale prima facie;

(c) i tempi previsti per l'attuazione del meccanismo di ricollocazione obbligatorio.

Or. en

Emendamento 473
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Piano di intervento in caso di emergenza
	1. Entro un mese dall'adozione di una decisione relativa a una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lo Stato membro, previa consultazione dell'agenzia UE per l'asilo e del coordinatore UE per la ricollocazione, presenta un piano di

emergenza alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio. Il piano presenta un'analisi dettagliata delle misure necessarie per rispondere e risolvere la situazione di emergenza, e per promuovere la resilienza futura nello Stato membro interessato, tra cui:

(a) misure per superare le difficoltà nel funzionamento dei sistemi di asilo, accoglienza, protezione dei bambini e di integrazione e per affrontare le carenze nella sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE e internazionale;

(b) misure per tutelare i diritti dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e di altre forme di protezione, anche attraverso un efficace meccanismo di monitoraggio e il coinvolgimento dell'Agenzia per i diritti fondamentali e dei responsabili dei diritti fondamentali nelle agenzie dell'Unione;

(c) se del caso, una richiesta di sostegno supplementare di solidarietà tramite la ricollocazione;

(d) se del caso, una richiesta di fondi di emergenza dell'UE per attuare le misure necessarie;

(e) se del caso, una richiesta di supporto operativo di emergenza tramite gli strumenti UE esistenti.

Or. en

Motivazione

In order to have a balanced approach between solidarity and responsibility in an emergency situation and in order to prevent a prolonged situation of emergency, the Shadow believes it is important to incentivise a Member State in a situation of emergency to improve its asylum, reception, integration and child-protection systems. The Member State in a situation of emergency will receive support from the Union, but in the meantime should to show that it will take the necessary measure to exit a situation of emergency as soon as possible. Such measures should be described in the emergency response plan.

Emendamento 474

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quater
	Cessazione della situazione di emergenza
	Quando valuta che uno Stato membro non si trova più in una situazione di emergenza, la Commissione adotta un atto delegato per stabilire che la situazione di emergenza è cessata, seguendo la stessa procedura della valutazione dell'emergenza.

Or. en

Emendamento 475
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 quinquies
	Monitoraggio dell'attuazione delle misure in caso di situazione di emergenza
	1. Le disposizioni del presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].
	2. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la Commissione effettuano ogni due mesi una valutazione delle misure previste dal presente regolamento, al fine di valutarne la necessità, la proporzionalità, l'efficacia e l'impatto sui diritti fondamentali dei richiedenti asilo e sul sistema europeo comune di asilo nel

suo complesso. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e la Commissione presentano una relazione di valutazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, pone immediatamente fine all'applicazione delle misure in un determinato Stato membro se la o le valutazioni effettuate a norma del paragrafo 2 indicano che le misure non sono più necessarie, proporzionate o hanno portato alla violazione dei diritti fondamentali di un richiedente.

3. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. Nel riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione esamina la necessità, la proporzionalità, la portata, l'applicazione e l'efficacia delle misure adottate e delle procedure stabilite nel regolamento, la complementarità di questo strumento con altri strumenti e l'impatto delle misure adottate sui diritti fondamentali dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, e sul sistema europeo comune di asilo nel suo complesso. La relazione annuale dovrebbe anche proporre miglioramenti laddove emergano delle carenze.

4. Una situazione di emergenza ai sensi del presente regolamento non impedisce all'Agenzia per l'asilo di effettuare il monitoraggio descritto nel regolamento (UE) 2021/2303 [EUAA].

Or. en

Motivazione

Considerato che una situazione di emergenza ha pesanti implicazioni per lo Stato membro interessato, l'Unione nel suo insieme e il richiedente asilo, è importante che le misure del presente regolamento siano valutate regolarmente.

Emendamento 476

Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 sexies
	Cessazione della situazione di emergenza
	Quando ritiene che, sulla base dei criteri elencati all'articolo 2 bis, uno Stato membro non si trovi più in una situazione di emergenza o quando ritiene, nell'ambito della valutazione, che le misure temporanee non siano più necessarie o proporzionate ai sensi dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 12 bis per stabilire che la situazione di crisi in uno Stato membro è cessata.

Or. en

Emendamento 477
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***Procedure di asilo e di rimpatrio*** in una situazione di ***crisi***	III ***Meccanismo di ripartizione delle responsabilità e di solidarietà*** in una situazione di ***emergenza***

Or. en

Emendamento 478
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***Procedure di*** asilo ***e di rimpatrio*** in una situazione di ***crisi***	III ***Ripartizione delle responsabilità di*** asilo ***e solidarietà*** in una situazione di ***emergenza***

Or. en

Emendamento 479
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***Procedure di asilo e di rimpatrio in una situazione di crisi***	III ***soppresso***

Or. en

Emendamento 480
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 481
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 482
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 483
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ***presenta*** alla Commissione ***una richiesta motivata*** ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.	1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ***lo comunica senza indugio*** alla Commissione***, al Parlamento europeo e al Consiglio*** ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.

Or. en

Emendamento 484
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ***presenta alla Commissione una richiesta motivata ai fini dell'applicazione***, all'occorrenza, ***delle*** norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.	1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, ***può applicare***, all'occorrenza, ***le*** norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.

Or. en

Emendamento 485
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta alla Commissione una ***richiesta*** motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.	1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta alla Commissione una ***comunicazione*** motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.

Or. en

Emendamento 486
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta ***alla Commissione*** una richiesta motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6.	1. Lo Stato membro che ritenga di trovarsi in una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, presenta ***al Consiglio*** una richiesta motivata ai fini dell'applicazione, all'occorrenza, delle norme di cui agli articoli 4, 5 o 6. *(La modifica si applica all'intero articolo 3)*

Or. en

Emendamento 487
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene giustificata una tale richiesta, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 488
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene giustificata una tale richiesta, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 489
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene ***giustificata una tale richiesta***, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.	2. Se la Commissione, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene ***che lo Stato membro interessato si trovi in una situazione di crisi***, autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.

Or. en

Emendamento 490
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
2. ***Se*** la Commissione***, sulla base dell'esame svolto ai sensi del paragrafo 8, ritiene giustificata una tale richiesta,*** autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.	2. ***Al ricevimento della richiesta da parte dello Stato membro, e salvo che la Commissione non indichi in modo sufficientemente motivato che essa è infondata,*** la Commissione autorizza con decisione d'esecuzione lo Stato membro interessato ad applicare le norme derogatorie di cui agli articoli 4, 5 o 6.

Or. es

Emendamento 491
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla domanda; essa stabilisce la data a	***soppresso***

decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.

Or. en

Emendamento 492
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla domanda; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 493
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla domanda; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.	3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata ***e comprovatamente notificata*** entro dieci giorni dalla domanda; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.

Or. es

Emendamento 494

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla ***domanda***; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.	3. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata entro dieci giorni dalla ***comunicazione***; essa stabilisce la data a decorrere dalla quale possono essere applicate le norme di cui agli articoli 4, 5 o 6 nonché la durata di tale periodo.

Or. en

Emendamento 495
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se la Commissione non adotta e notifica in modo comprovato la decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 entro il termine indicato al paragrafo 3, essa si considera tacitamente autorizzata a tutti gli effetti di legge e lo Stato membro può applicare le disposizioni del presente regolamento.

Or. es

Emendamento 496
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può autorizzare	4. La Commissione può autorizzare

l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per ***sei mesi***. Tale termine può essere ***esteso a un anno al massimo***.	l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per ***un anno***. Tale termine può essere ***prorogato se la situazione di crisi persiste, su richiesta motivata dello Stato membro***.

Or. es

Emendamento 497
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione può autorizzare*** l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 ***per sei mesi***. ***Tale termine può essere esteso a un anno al massimo.***	4. L'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 ***può richiedere tutto il tempo necessario***.

Or. en

Emendamento 498
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per sei mesi. Tale termine ***può essere*** esteso ***a un anno al massimo***.	4. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 per sei mesi. Tale termine ***è*** esteso ***se la situazione di crisi non è stata risolta***.

Or. en

Emendamento 499
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di quattro settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di quattro settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le dodici settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 500
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***quattro*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***quattro*** settimane. La Commissione può autorizzare la	5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***otto*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***otto*** settimane. La Commissione può autorizzare la proroga

proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 ***per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta***. ***Il periodo di applicazione non supera in totale le 12 settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.***	dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6***, fintanto che la situazione di crisi iniziale persiste***.

Or. es

Emendamento 501
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***quattro*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una ***richiesta*** motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***quattro*** settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 ***per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le dodici settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.***	5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***cinque*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una ***comunicazione*** motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***cinque*** settimane. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 ***se la situazione di crisi non è stata risolta.***

Or. en

Emendamento 502
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas

Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***quattro*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***quattro*** settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le ***dodici*** settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.	5. La Commissione può autorizzare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo massimo di ***dodici*** settimane. Se uno Stato membro ritiene necessario prorogare l'applicazione delle norme di cui all'articolo 6, presenta alla Commissione una richiesta motivata al più tardi cinque giorni prima della scadenza del periodo di ***dodici*** settimane. La Commissione può autorizzare la proroga dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 6 per un periodo supplementare di massimo quattro settimane, rinnovabile una volta. Il periodo di applicazione non supera in totale le ***venti*** settimane, compreso, qualora sia applicato il paragrafo 8, il periodo precedente l'adozione della decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 503
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 504

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 505
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella richiesta i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 506
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel presentare la ***richiesta*** di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della ***domanda*** da parte della Commissione sia ***concluso***. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la ***richiesta*** e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella ***richiesta*** i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.	7. Nel presentare la ***comunicazione*** di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della ***comunicazione*** da parte della Commissione sia ***valutato***. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la ***comunicazione*** e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella ***comunicazione*** i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.

Or. en

Emendamento 507
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Nel presentare la ***richiesta*** di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della ***domanda*** da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la ***richiesta*** e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella ***richiesta*** i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.	7. Nel presentare la ***comunicazione*** di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della ***comunicazione*** da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la ***comunicazione*** e per un periodo di massimo 15 giorni. Lo Stato membro indica nella ***comunicazione*** i motivi per cui è necessaria un'azione immediata. ***La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato e adotta la decisione d'esecuzione di cui al paragrafo 2 entro il termine di 15 giorni.***

Or. en

Emendamento 508
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
7. Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo ***15 giorni***. Lo Stato membro indica nella richiesta i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.	7. Nel presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può comunicare alla Commissione che ritiene necessario applicare le norme di cui all'articolo 6 prima che l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un periodo di massimo ***un mese***. Lo Stato membro indica nella richiesta i motivi per cui è necessaria un'azione immediata.

Or. es

Emendamento 509
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione esamina la richiesta motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di	***soppresso***

preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010 [31]***, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].***

[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Or. en

Emendamento 510
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
8. La Commissione esamina la richiesta motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della	8. La Commissione esamina la richiesta motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della

migrazione].	migrazione]***, tenendo conto in particolare delle relazioni delle forze di polizia o militari dello Stato membro responsabili della difesa o della protezione delle frontiere***.
[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).	[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Or. es

Emendamento 511
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione esamina la ***richiesta motivata*** ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	8. La Commissione esamina la ***comunicazione*** ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], ***e da altre informazioni pertinenti fornite da organi, agenzie e uffici dell'Unione.***

[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Or. en

Emendamento 512
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione esamina la ***richiesta*** motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].	8. La Commissione esamina la ***comunicazione*** motivata ai sensi del paragrafo 1, o la comunicazione ai sensi del paragrafo 7, in base a informazioni circostanziate, in particolare alle informazioni raccolte dalla Commissione ai sensi del meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (Programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione) e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO ai sensi del regolamento (UE) n. 439/2010[31], dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, e ai dati figuranti nella relazione sulla gestione della migrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

[31] Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Or. en

Emendamento 513
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Attribuzione della competenza per le domande d'asilo in corso attraverso una procedura semplificata automatica in una situazione d'emergenza
	1. In una situazione di emergenza di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), e a seguito della decisione della Commissione su una situazione di emergenza conformemente all'articolo 2 ter, lo Stato membro interessato informa il richiedente della procedura di determinazione della competenza per la sua domanda conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e procede a un colloquio personale conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].
	2. Lo Stato membro interessato stabilisce rapidamente uno Stato membro di assegnazione qualora vi siano, prima facie, indicazioni sufficienti dell'esistenza di legami significativi del richiedente, secondo uno qualunque dei criteri del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] con un determinato Stato membro diverso dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione.
	3. Per stabilire se vi siano indicatori sufficienti del fatto che il richiedente ha legami significativi con un determinato Stato membro, lo Stato membro interessato basa la sua determinazione sulle prove e le altre informazioni fornite dal richiedente e consulta le pertinenti banche dati dell'Unione. Lo Stato

membro interessato provvede altresì a che il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro di assegnazione a meno che le prove e le informazioni fornite non possano essere verificate dallo Stato membro interessato. Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente o raccolte tramite le pertinenti banche dati dell'Unione, non vi sono motivi apparenti per dubitare che i criteri di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] si applicano a un determinato Stato membro, lo Stato membro interessato conclude, prima facie, che vi sono indicatori sufficienti del fatto che i legami in questione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente potrebbe avere legami assistono le autorità competenti dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande finalizzate a chiarire se i supposti legami familiari sono corretti.

4. Se lo Stato membro interessato ritiene probabile, in conformità dei paragrafi 1 e 2, che un determinato Stato membro sia, prima facie, lo Stato membro di assegnazione secondo i criteri del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], lo Stato membro interessato ne informa lo Stato membro di assegnazione e il richiedente è trasferito in quest'ultimo Stato membro.

5. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

6. Lo Stato membro di assegnazione determina, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, se sono soddisfatte le

condizioni del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. In caso affermativo, lo Stato membro di assegnazione diventa lo Stato membro competente.

7. Se successivamente viene stabilito che il richiedente non presenta un legame reale con uno specifico Stato membro, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 3 ter.

Or. en

Motivazione

The Shadow believes that the mechanisms for determining responsibility for an asylum claim and for exercising solidarity proposed by the Commission will not help adequately address a situation of emergency, as they do not guarantee that relocations will take place and would leave the Member State concerned responsible in many instances. Therefore, the Shadow proposes a different relocation system that is predictable, efficient and automatic. In this system, applicants who have any meaningful links with a particular Member State will be transferred to that Member State. Applicants and beneficiaries who have no such link will be relocated via a reference key. As long as the applicant has registered in the first member state, he or she will be given the option to choose between four Member States which have received the lowest number of applicants in relation to the reference key, which the Shadow believes will improve integration prospects.

Emendamento 514
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere l'attuazione del meccanismo di distribuzione a norma del presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la

ricollocazione, che coordinerà la ricollocazione dagli Stati membri beneficiari verso gli Stati membri contributori.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione deve essere assistito da un ufficio al fine di sostenere il coordinamento tra gli Stati membri per assicurare la razionalizzazione delle procedure.

3. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione è sostenuto dall'Agenzia per l'asilo incaricata di calcolare la chiave di distribuzione e di istituire e gestire il software automatizzato per distribuire i richiedenti protezione internazionale in conformità dei criteri di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 515
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Domande in paesi terzi sicuri
	1. In una situazione di crisi, gli Stati membri possono istituire e mantenere un sistema in cui è possibile presentare una domanda d'asilo solo nei consolati di paesi terzi sicuri.
	2. Coloro che arrivano alla frontiera esterna di uno Stato membro per presentare una domanda d'asilo, e che arrivano attraverso un paese terzo sicuro, possono essere reindirizzati al consolato dello Stato membro nel paese terzo sicuro vicino.

Or. en

Emendamento 516
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]
	1. In una situazione di crisi, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.

Or. en

Emendamento 517
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Determinazione dello Stato membro competente per il trattamento delle domande di asilo in una situazione di emergenza
	1. In una situazione di emergenza, gli Stati membri provvedono a che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che presentano domanda sul territorio di uno qualsiasi di

essi, anche alla frontiera o nelle zone di transito, determinino rapidamente uno Stato membro competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale in base ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

2. A tal fine, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione istituisce una procedura semplificata qualora vi siano, prima facie, sufficienti indicazioni della probabilità che abbiano legami familiari o altri legami significativi con un determinato Stato membro. La valutazione dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione si basa sulle informazioni fornite dal richiedente o dai parenti presenti in un altro Stato membro. Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente potrebbe avere legami assistono lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione rispondendo alle eventuali domande o fornendo la documentazione nel più breve tempo possibile.

La procedura semplificata basata su indicatori prima facie dovrebbe applicarsi ai seguenti casi:

(a) quando il richiedente dichiara di avere un familiare, indipendentemente dal fatto che la famiglia si sia formata precedentemente nel paese d'origine, che risiede legalmente in uno Stato membro;

(b) quando il richiedente dichiara di aver dimorato in precedenza o di aver avuto un visto in uno Stato membro;

(c) quando il richiedente dichiara di aver studiato in uno Stato membro.

Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione provvede affinché il richiedente comprenda che non sarà autorizzato a soggiornare nello Stato membro in cui dichiara di avere familiari o legami significativi a meno che tale dichiarazione non possa essere verificata da tale Stato membro dopo il

suo trasferimento.

Se, in base alle informazioni fornite dal richiedente, non vi sono motivi apparenti per dubitare della presenza di familiari o altri legami significativi nello Stato membro indicato dal richiedente, si conclude che, prima facie, esistono indicatori sufficienti per il trasferimento in un altro Stato membro. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. Lo Stato membro richiesto si dichiara competente dopo aver preso in considerazione tutte le prove circostanziali disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della relazione. La mancata risposta alla richiesta di presa in carico entro due settimane equivale alla conferma della richiesta.

Il trasferimento è facilitato dal rilascio di un lasciapassare.

Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione trasmette tutte le informazioni fornite dal richiedente allo Stato membro di assegnazione attraverso la rete di comunicazione elettronica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003.

3. Se il richiedente ha legami in diversi Stati membri, il richiedente può scegliere lo Stato membro in cui desidera essere trasferito e che desidera sia competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

4. Se, successivamente al trasferimento, viene stabilito che non sono soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare e per la presenza di legami significativi, lo Stato membro di assegnazione provvede affinché il richiedente sia ricollocato in un altro Stato membro competente in conformità della procedura stabilita all'articolo 3 quater del capo III del presente

regolamento.

5. Qualora non sia possibile determinare uno Stato membro competente sulla base di legami familiari o legami significativi di altro tipo, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della procedura di cui al capo III, articolo 3 quater, del presente regolamento.

6. Ogni Stato membro può chiedere proattivamente di prendere in carico un richiedente, in particolare per motivi umanitari basati in particolare su considerazioni familiari, di salute, culturali o sociali, competenze linguistiche o altri legami significativi che faciliterebbero la sua integrazione. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto.

7. Un richiedente può anche chiedere allo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione di contattare altri Stati membri per trasmettere loro una richiesta debitamente motivata di trattamento della sua domanda. Lo Stato membro richiesto indica, entro due settimane dal ricevimento della richiesta, se intende assumersi la responsabilità della domanda di protezione internazionale. Se lo Stato membro richiesto accetta la richiesta, tale Stato diventa lo Stato membro competente. Lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale assicura che il richiedente sia trasferito nello Stato membro competente.

8. Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Tali informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso dei minori, le autorità competenti informano sia il minore che il rappresentante con le medesime modalità.

Or. en

Emendamento 518
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Assegnazione automatica in una situazione di emergenza
	1. In una situazione di emergenza di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), quando non è possibile determinare lo Stato membro competente secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 3 bis, o quando deve essere applicata la ricollocazione e non è possibile stabilire legami significativi con uno Stato membro, lo Stato membro in situazione di emergenza comunica al richiedente o ai beneficiari di protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione internazionale prima facie, che saranno trasferiti in uno Stato membro di assegnazione che, se del caso, diventerà competente per l'esame della loro domanda di protezione internazionale.
	2. Sulla base della chiave di riferimento di cui all'articolo 3 quater, è elaborato un elenco di quattro Stati membri che presentano il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota conformemente a detta chiave di riferimento.
	3. Lo Stato membro in una situazione di emergenza comunica al richiedente o al beneficiario l'elenco di cui al paragrafo 2 nonché informazioni relative agli Stati membri figuranti in tale elenco. Entro tre giorni da tale comunicazione, al richiedente o al beneficiario è data la possibilità di selezionare uno Stato membro tra i quattro Stati membri figuranti nell'elenco.

4. Se il richiedente o il beneficiario non sceglie uno Stato membro conformemente al primo comma, lo Stato membro in situazione di emergenza assegna il richiedente o il beneficiario allo Stato membro con il minor numero di richiedenti rispetto alla rispettiva quota in base alla chiave di riferimento, o a un altro Stato membro che ha accettato di ammetterlo volontariamente in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

5. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione sostiene e facilita le procedure che conducono alla ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari, prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati e ad altre persone in situazione di vulnerabilità. Nell'esecuzione delle procedure di ricollocazione il coordinatore garantisce sempre l'unità del nucleo familiare. Coordina gli aspetti operativi della ricollocazione, anche con l'assistenza di esperti o squadre di esperti mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Motivazione

Nel modello di ricollocazione rivisto proposto dal relatore ombra, i membri della stessa famiglia sono sempre trasferiti nello Stato membro, per garantire di preservare l'unità del nucleo familiare.

Emendamento 519
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Estensione dei limiti di tempo per le procedure di accertamento
	1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il periodo nel quale viene effettuata una procedura di accertamento può essere esteso di cinque giorni.

Or. en

Emendamento 520
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Assegnazione automatica dei richiedenti senza legami significativi
	1. Quando lo Stato membro competente non può essere determinato in base ai legami familiari o ad altri legami significativi, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al richiedente che la sua domanda di protezione internazionale sarà esaminata da uno Stato membro di assegnazione.
	2. Sulla base della chiave di distribuzione di cui all'articolo 3 quinquies, un elenco ristretto di cinque Stati membri che presentano il minor numero di richiedenti rispetto alla loro quota conformemente a detta chiave di distribuzione è elaborato attraverso il sistema automatizzato.
	3. Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione comunica al

richiedente l'elenco ristretto di cui al paragrafo 2 nonché informazioni relative agli Stati membri figuranti in tale elenco. Entro cinque giorni da tale comunicazione, al richiedente è data la possibilità di selezionare uno Stato membro di assegnazione tra i cinque Stati membri figuranti nell'elenco ristretto. Se il richiedente non seleziona uno Stato membro in conformità del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione assegna il richiedente allo Stato membro figurante nell'elenco ristretto che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 3 quinquies, laddove l'elenco sia stato definito a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis laddove i richiedenti si siano registrati come familiari, parenti o gruppi di richiedenti chiedendo di essere registrati come persone che viaggiano insieme. Se i membri del gruppo non riescono a pervenire a una decisione unanime, ciascun membro che apparteneva a tale gruppo ha facoltà di selezionare uno Stato membro di assegnazione dall'elenco definito per detto gruppo, conformemente al paragrafo 2. In caso di mancata comunicazione della decisione alle autorità accertanti entro cinque giorni, il richiedente è assegnato allo Stato membro che presenta il minor numero di richiedenti rispetto alla sua quota conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 3 quinquies, laddove l'elenco sia stato definito a norma del paragrafo 2.

5. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, sotto forma di ricorso o di riesame, in fatto e in diritto, contro una decisione di trasferimento o una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico, davanti

a un organo giurisdizionale. Non è ammesso alcun trasferimento prima che sia adottata la decisione sul ricorso o sulla revisione.

6. Fatto salvo il diritto del richiedente di scegliere il proprio avvocato o altro consulente legale a proprie spese, gli Stati membri assicurano l'accesso dell'interessato all'assistenza e alla rappresentanza legali nonché, se necessario, all'assistenza linguistica e alla mediazione interculturale, in tutte le fasi della procedura di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 521
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quater
	Chiave di riferimento
	1. La quota dei contributi di ricollocazione di ciascuno Stato membro contributore è calcolata dall'Agenzia per l'asilo e dal coordinatore dell'UE per la ricollocazione secondo i seguenti criteri per ciascuno Stato membro, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili:
	(a) popolazione complessiva (35 %);
	(b) PIL totale (35 %);
	(c) numero medio delle richieste di asilo trattate per un milione di abitanti (15 %);
	(d) numero medio di rifugiati reinsediati o ammessi per un milione di abitanti (15 %).

Or. en

Emendamento 522
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies
	Ricollocazione in una situazione di emergenza
	1. I contributi di ricollocazione a favore di uno Stato membro in una situazione di emergenza sono costituiti da:
	(a) ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale, compresi i beneficiari di protezione immediata le cui domande sono in sospeso;
	(b) ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale prima facie;
	(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima e che hanno presentato richiesta scritta di ricollocazione.
	2. In una situazione di emergenza alla ricollocazione si applicano i requisiti procedurali per la ricollocazione di cui al capo II del regolamento (UE) XX/XXXX [gestione dell'asilo e della migrazione].
	3. Sotto il coordinamento del coordinatore dell'UE per la ricollocazione, l'Agenzia per l'asilo redige l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione. L'elenco indica la ripartizione di tali persone tra gli Stati membri contributori, tenendo conto del numero totale di persone da ricollocare da parte di ciascuno Stato membro, della cittadinanza di tali persone e dell'esistenza di legami significativi tra queste persone e lo Stato membro di ricollocazione. Le persone ammissibili sono consultate nel corso della determinazione dei legami significativi e

hanno il diritto di sollevare obiezioni nei confronti di tale classificazione. La priorità è data alla ricollocazione dei minori non accompagnati e di altre persone in situazione di vulnerabilità, comprese le persone che godono di protezione internazionale prima facie. Laddove una persona abbia legami significativi con più di uno Stato membro, prevale la preferenza della persona. Qualora non sia possibile individuare legami significativi, si applica la procedura di cui all'articolo 3 ter.

4. In una situazione di emergenza, i contributi di ricollocazione della riserva di solidarietà istituita dall'articolo 48 del regolamento (UE) XX/XXXX [gestione dell'asilo e della migrazione] possono essere utilizzati per alleviare immediatamente la pressione sullo Stato membro interessato. Se la riserva di solidarietà è insufficiente per attenuare immediatamente le difficoltà incontrate dallo Stato membro in una situazione di emergenza, i contributi di solidarietà provenienti dalla riserva di solidarietà degli altri Stati membri istituita a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) XX/XXXX [gestione dell'asilo e della migrazione] possono essere utilizzati nella misura in cui ciò non comprometta il funzionamento della riserva per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 523
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 quinquies

Chiave di riferimento

La quota dei contributi di ricollocazione di ciascuno Stato membro contributore è calcolata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo secondo la seguente formula per ciascuno Stato membro, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili:

(a) popolazione complessiva (40 %)

(b) PIL totale (40 %)

(c) tasso di disoccupazione (20 %).

Or. en

Emendamento 524
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 sexies
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere la ricollocazione obbligatoria stabilita dal presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la ricollocazione, che fungerà da punto di contatto, al fine di coordinare le attività di ricollocazione dagli Stati membri in una situazione di emergenza verso gli Stati membri contributori che adempiono agli obblighi di ricollocazione.
	2. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione:
	(a) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri interessati;
	(b) mantiene un quadro generale delle persone ammissibili alla ricollocazione e da seguito alle ricollocazioni in corso e ai contributi degli Stati membri interessati;

(c) organizza, a intervalli regolari, riunioni tra le autorità dello Stato membro interessato e degli Stati membri contributori per stabilire le esigenze, anche a livello operativo, al fine di consentire l'interazione e la cooperazione migliori tra gli Stati membri, nell'interesse delle persone ammissibili alla ricollocazione e dell'efficienza del meccanismo di ricollocazione obbligatorio;

(d) promuove le migliori pratiche nel settore della ricollocazione;

e) incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione le capacità e la volontà delle autorità regionali e locali di partecipare agli sforzi di ricollocazione.

3. L'ufficio del coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe essere dotato di personale e risorse sufficienti per svolgere efficacemente tale ruolo.

Or. en

Emendamento 525
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 sexies
	Ricollocazione in una situazione di emergenza
	1. I contributi di ricollocazione a favore di uno Stato membro anche soggetto a sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso assumono le seguenti forme:
	(a) ricollocazione di richiedenti per l'esame di una domanda di protezione internazionale;

(b) ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale prima facie;

(c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima al momento della richiesta del beneficiario di protezione internazionale.

2. In una situazione di emergenza alla ricollocazione si applicano i requisiti procedurali per la ricollocazione specificati nel regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], salvo diversa specificazione nel presente regolamento.

3. Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono informata la Commissione e l'Agenzia per l'asilo in merito all'attuazione degli impegni aggiuntivi di ricollocazione assunti a livello bilaterale al di là dei contributi previsti nel meccanismo automatico di distribuzione.

4. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione coordina gli aspetti operativi dell'attuazione del meccanismo di distribuzione con il sostegno tecnico dell'Agenzia per l'asilo.

Or. en

Emendamento 526
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 septies
	Sostegno finanziario, operativo e umanitario in tempi di emergenza
	1. Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione a norma degli articoli da 3

bis a 3 quater del presente regolamento è attuato conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

2. A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1147, può essere concesso un sostegno finanziario di emergenza a uno Stato membro in situazione di emergenza. I finanziamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 9, e all'allegato II, punto 2, lettera d), e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1147 possono essere assegnati agli enti e alle organizzazioni locali e regionali che sostengono gli sforzi di ricollocazione da parte dei rispettivi Stati membri.

3. Su richiesta, e in piena cooperazione e coordinamento con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, la Commissione coordina gli aspetti operativi dei contributi di ricollocazione proposti dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza o squadre mobilitate dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo per fornire sostegno operativo. L'assistenza operativa dell'Agenzia per l'asilo può comprendere funzionari addetti ai casi, assistenza legale e interpreti, con l'obiettivo di favorire un'agevole attuazione dei processi di ricollocazione. Gli Stati membri si affidano al sostegno dell'Agenzia per l'asilo nella formazione, nell'assistenza operativa e tecnica sulla base del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].

4. Su richiesta, e in piena cooperazione e coordinamento con il coordinatore dell'UE per la ricollocazione, la

Commissione coordina anche il sostegno umanitario fornito allo Stato membro in una situazione di emergenza. Il sostegno umanitario è mobilitato dagli strumenti umanitari disponibili, compresa la riserva europea di protezione civile e rescEU sulla base della decisione (UE) 2019/420.

Or. en

Emendamento 527
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 octies
	La responsabilità dello Stato membro in una situazione di emergenza
	1. In linea con la direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza], lo Stato membro in una situazione di emergenza continua a riconoscere ai richiedenti protezione internazionale le condizioni materiali di accoglienza e i bisogni fondamentali, compresa l'assistenza sanitaria mentale e fisica.
	2. A norma dell'articolo 14 della direttiva accoglienza, lo Stato membro interessato continua a consentire ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini.
	3. In tempi di emergenza, lo Stato membro interessato può fornire un accesso immediato al mercato del lavoro ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale, specialmente a quelli considerati "lavoratori essenziali".

Or. en

Emendamento 528
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:	
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione	

internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 529
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:	
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati	

medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 530
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]:	
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2,	

lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 531
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri	***soppresso***

possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 75 %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

Or. it

Emendamento 532
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***75*** %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***90*** %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

Or. es

Emendamento 533
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***75*** %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];	(a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] gli Stati membri possono, nell'ambito di una procedura di frontiera, adottare decisioni sul merito di una domanda nei casi in cui il richiedente abbia una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità responsabile di tale riconoscimento sia, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al ***90*** %. Questo in aggiunta ai casi previsti all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo];

Or. fr

Emendamento 534
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) In deroga all'articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure d'asilo], in situazioni di

strumentalizzazione dei migranti da parte di paesi terzi alle frontiere esterne dell'UE, lo Stato membro che deve far fronte all'arrivo di cittadini di paesi terzi o di apolidi alla sua frontiera esterna in conseguenza di tali situazioni può decidere, nell'ambito della procedura di frontiera, sull'ammissibilità e sul merito di tutte le domande di protezione internazionale di cittadini di paesi terzi o di apolidi fermati o trovati in prossimità della frontiera con il paese terzo dopo un attraversamento non autorizzato, o che si sono presentati ai valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 535
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale. ***Il richiedente può essere trattenuto alle condizioni previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza].***

Or. en

Emendamento 536
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata ***massima*** della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane ***al massimo***. ***Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.***	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane.

Or. en

Emendamento 537
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***otto*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***sedici*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale***, a meno che lo Stato membro non giustifichi debitamente un grave rischio per la sicurezza interna o***

esterna, l'ordine pubblico o la salute pubblica.

Or. es

Emendamento 538
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***otto*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***quattro*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 539
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo

supplementare di ***otto*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	supplementare di ***dodici*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 540
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***otto*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di ***dodici*** settimane al massimo. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. fr

Emendamento 541
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame	(b) in deroga all'articolo 41, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la durata massima della procedura di esame

alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane ***al massimo***. Al termine di tale periodo il richiedente ***è*** autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.	alla frontiera delle domande di protezione internazionale di cui a tale articolo può essere prorogata di un periodo supplementare di otto settimane. Al termine di tale periodo il richiedente ***potrebbe essere*** autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro per il completamento della procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 542
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nell'applicare la procedura di gestione delle crisi in materia di asilo, gli Stati membri danno priorità all'esame delle domande verosimilmente fondate, dei richiedenti con vulnerabilità specifiche, anche a causa del loro stato di salute, o delle domande presentate da minori e dai loro familiari. Durante tutta la procedura si tiene conto dell'interesse superiore del minore e della vita familiare e del cittadino del paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 543
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Durante la procedura di gestione

	delle crisi nel settore dell'asilo, si applicano i principi fondamentali e le garanzie del capo II del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure d'asilo] per garantire la tutela dei diritti di coloro che chiedono protezione internazionale, preservando il diritto d'asilo e il rispetto del principio di non respingimento. Il personale addetto all'asilo, i rappresentanti legali, le organizzazioni non governative e le istituzioni e le agenzie dell'Unione dovrebbero essere sempre autorizzati ad accedere alle strutture per le procedure di frontiera.

Or. en

Emendamento 544
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:	
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX	

[regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;

(b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);

(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Emendamento 545
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira

Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:	
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo otto settimane;	
(b) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il periodo di trattenimento stabilito in tale articolo non supera il periodo di cui alla lettera a);	
(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva	

XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Emendamento 546
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte ***nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4,*** e che non hanno diritto di rimanere ***e*** non sono autorizzati a rimanere:	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte e che non hanno diritto di rimanere ***o*** non sono autorizzati a rimanere:

Or. en

Emendamento 547
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte ***nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4,*** e che non hanno diritto di rimanere ***e*** non sono autorizzati a rimanere:	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'***articolo 41 e*** all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e le cui domande sono state respinte e che non hanno diritto di rimanere ***o*** non sono autorizzati a rimanere:

Or. en

Emendamento 548
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo ***3***, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e conformemente alle procedure definite all'articolo ***1 ter***, gli Stati membri possono derogare nel modo esposto in appresso all'articolo 41 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] nei confronti di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare

e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:	e le cui domande sono state respinte nell'ambito di una procedura di asilo nel quadro della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 4, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere:

Or. en

Emendamento 549
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato ***di un periodo supplementare di massimo otto settimane***;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato ***per garantire un rimpatrio rapido e corretto***;

Or. en

Emendamento 550
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***sedici*** settimane;

Or. es

Emendamento 551
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***quattro*** settimane;

Or. it

Emendamento 552
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***dodici*** settimane;

Or. fr

Emendamento 553

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***dodici*** settimane;

Or. en

Emendamento 554
Silvia Sardone, Mara Bizzotto, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***otto*** settimane;	(a) in deroga all'articolo 41 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], il termine massimo durante il quale cittadini di paesi terzi od apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo può essere prorogato di un periodo supplementare di massimo ***dodici*** settimane;

Or. en

Emendamento 555
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 556
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.	(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva***, o sussista una situazione accreditata di grave rischio per la sicurezza interna o esterna, l'ordine pubblico o la salute pubblica***.

Or. es

Emendamento 557
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri],*** gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto ***il criterio*** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***lettera f)*** della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.	(c) gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto ***almeno uno dei criteri*** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

Or. fr

Emendamento 558
Ondřej Kovařík, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese	(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che, tranne prova contraria, si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese

terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare ***manifestamente e persistentemente*** l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.	terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 559
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che***, tranne prova contraria,*** si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.	(c) oltre ai casi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], gli Stati membri stabiliscono che si presume un rischio di fuga in un caso individuale qualora sia soddisfatto il criterio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) della direttiva XXX/XXX [rifusione della direttiva rimpatri], oppure qualora il richiedente, il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione continui a non soddisfare manifestamente e persistentemente l'obbligo di cooperare di cui all'articolo 7 di tale direttiva.

Or. en

Emendamento 560
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento	***soppresso***

(UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere e non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Emendamento 561
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, e che non hanno diritto di rimanere ***e*** non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.	2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di frontiera di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] la cui domanda è stata respinta prima dell'adozione di una decisione della Commissione emessa ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento ***ma dopo la relativa notifica dello Stato membro interessato***, e che non hanno diritto di rimanere ***o*** non sono autorizzati a rimanere dopo l'adozione di tale decisione.

Or. en

Emendamento 562
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I richiedenti protezione internazionale godono dei diritti previsti dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], non appena presentano una domanda, indipendentemente dal momento della registrazione.

Or. en

Emendamento 563
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Lo Stato membro in situazione di crisi mette a disposizione risorse umane e materiali supplementari e sufficienti per essere in grado di adempiere ai propri obblighi a norma della direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 564
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Durante la procedura di rimpatrio nel quadro della gestione delle crisi, il diritto d'asilo e il principio di non

respingimento saranno sempre rispettati.

Or. en

Emendamento 565
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Eccezione all'assunzione di responsabilità a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]
	Quando uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, è considerato non in grado di ricevere le persone di cui è responsabile ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione]. In tali casi uno Stato membro richiedente o notificante non procede al trasferimento finché non cessa la situazione di crisi nello Stato membro competente. Se, per il perdurare della situazione di crisi, il trasferimento non può avvenire entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], in deroga all'articolo 35 di tale regolamento lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o allo Stato

membro notificante.

Or. en

Emendamento 566
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 ter
	Esenzione degli obblighi relativi alle misure di solidarietà in una situazione di crisi
	In una situazione di crisi, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di adottare misure di solidarietà a norma dell'articolo 47 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e dell'articolo 2 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 567
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi	
In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del	

regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.

Or. en

Emendamento 568
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi	
In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.	

Or. en

Emendamento 569
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***

Registrazione delle domande di protezione internazionale in situazioni di crisi

In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro quattro settimane dalla loro presentazione.

Or. en

Emendamento 570
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Lena Düpont, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro ***quattro*** settimane dalla loro presentazione.	In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro ***dodici*** settimane dalla loro presentazione.

Or. en

Emendamento 571
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*

In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro ***quattro*** settimane dalla loro presentazione.	In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], le domande presentate durante il periodo d'applicazione di questo articolo sono registrate entro ***otto*** settimane dalla loro presentazione.

Or. es

Emendamento 572
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Proroga dei termini stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [Eurodac]
	In una situazione di crisi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il termine di 72 ore per la trasmissione dei dati biometrici di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] è prorogato a 7 giorni.

Or. en

Emendamento 573
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 ter
	Proroga dei termini stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione

dell'asilo e della migrazione]

1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di crisi che gli renda impossibile rispettare i limiti di tempo stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], tale Stato membro lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. Tale comunicazione indica le ragioni precise per cui lo Stato membro ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo. Dopo tale comunicazione, in deroga agli articoli 29, 30, 31 e 35 del regolamento in questione, lo Stato membro:

(a) presenta le richieste di presa in carico di cui all'articolo 29 entro quattro mesi dalla data di registrazione della domanda;

(b) risponde alle richieste di presa in carico di cui all'articolo 30 entro due mesi dal loro ricevimento;

(c) presenta le notifiche di ripresa in carico di cui all'articolo 31 entro un mese dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro un mese dalla notifica;

(d) procede ai trasferimenti di cui all'articolo 35 entro un anno dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento.

2. Se lo Stato membro di cui al paragrafo 1 non rispetta i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) e d), si assume, o gli viene trasferita, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione].

Or. en

Emendamento 574
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
IV ***Termini applicabili in una situazione di forza maggiore***	IV ***Supporto operativo e di capacità***

Or. en

Emendamento 575
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e	

indica il periodo di tempo di tale applicazione.

2. Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.

Or. en

Emendamento 576
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e	

indica il periodo di tempo di tale applicazione.

2. Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.

Or. en

Emendamento 577
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Proroga dei termini di registrazione stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale	

applicazione.

2. Quando uno Stato membro di cui al paragrafo 1 non si trova più in una situazione di forza maggiore, ai sensi di tale paragrafo, che gli rende impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro comunica al più presto alla Commissione che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 non è più applicata.

Or. en

Emendamento 578
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.	1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 ***e all'articolo 34, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 ***e all'articolo 34, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione ***e l'esame nel merito delle domande si conclude entro un anno***. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.

Or. en

Emendamento 579
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.	1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica ***senza indugio*** alla Commissione***, al Parlamento europeo e al Consiglio***. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro quattro settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.

Or. en

Emendamento 580
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla	1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla

procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro ***quattro*** settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.	procedura di asilo], tale Stato membro lo comunica alla Commissione. Dopo tale comunicazione, in deroga all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], tale Stato membro può registrare le domande entro ***otto*** settimane dalla loro presentazione. Nella comunicazione lo Stato membro interessato fornisce le ragioni precise per cui ritiene necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il periodo di tempo di tale applicazione.

Or. es

Emendamento 581
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Proroga dei termini stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [Eurodac]
	Il termine di 72 ore per la trasmissione dei dati biometrici di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] è prorogato a 7 giorni.

Or. en

Emendamento 582
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 583
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 584
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 585
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(a) presenta le richieste di presa in carico di cui all'articolo 29 entro ***quattro*** mesi dalla data di registrazione della domanda;	(a) presenta le richieste di presa in carico di cui all'articolo 29 entro ***sei*** mesi dalla data di registrazione della domanda;

Or. es

Emendamento 586
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(b) risponde alle richieste di presa in carico di cui all'articolo 30 entro ***due*** mesi dal loro ricevimento;	(b) risponde alle richieste di presa in carico di cui all'articolo 30 entro ***tre*** mesi dal loro ricevimento;

Or. es

Emendamento 587
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
(c) presenta le notifiche di ripresa in carico di cui all'articolo 31 entro ***un mese*** dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro ***un mese*** dalla notifica;	(c) presenta le notifiche di ripresa in carico di cui all'articolo 31 entro ***due mesi*** dal ricevimento del riscontro positivo di Eurodac, oppure conferma il ricevimento entro ***due mesi*** dalla notifica;

Or. es

Emendamento 588
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile ricevere persone di cui è responsabile ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione indicando le	3. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile ricevere persone di cui è responsabile ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione indicando le

ragioni precise di tale impossibilità. In tali casi lo Stato membro richiedente o notificante non procede al trasferimento finché non cessa la situazione di forza maggiore nello Stato membro competente. Se, per il perdurare della situazione di forza maggiore o per altra ragione, il trasferimento non avviene entro ***un anno*** dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], in deroga all'articolo 35 di tale regolamento lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o allo Stato membro notificante.	ragioni precise di tale impossibilità. In tali casi lo Stato membro richiedente o notificante non procede al trasferimento finché non cessa la situazione di forza maggiore nello Stato membro competente. Se, per il perdurare della situazione di forza maggiore o per altra ragione, il trasferimento non avviene entro ***due anni*** dall'accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, oppure dalla decisione definitiva su un ricorso avverso una decisione di trasferimento o una revisione della stessa laddove vi sia un effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], in deroga all'articolo 35 di tale regolamento lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere a carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente o allo Stato membro notificante.

Or. en

Emendamento 589
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Proroga dei termini per le misure di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente	

regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Or. en

Emendamento 590
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Proroga dei termini per le misure di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di	

trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Or. en

Emendamento 591
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Proroga dei termini per le misure di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini	

stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Or. en

Emendamento 592
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Proroga dei termini per le misure di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.	

2. Quando uno Stato membro non si trova più in una situazione di forza maggiore comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunicazione la proroga di cui al paragrafo 1 cessa di applicarsi.

Or. it

Emendamento 593
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di ***sei*** mesi.	1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di ***dodici*** mesi***, che può essere prorogato se la situazione di forza maggiore persiste, su richiesta motivata dello Stato membro***.

Or. es

Emendamento 594
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di ***solidarietà*** entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.	1. Qualora uno Stato membro si trovi in una situazione di forza maggiore che gli renda impossibile rispettare l'obbligo di attuazione delle misure di ***contributo volontario*** entro i termini stabiliti agli articoli 47 e 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente regolamento, lo comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro interessato indica le precise ragioni per cui ritiene di trovarsi in una situazione di forza maggior e fornisce tutte le informazioni necessarie a tal fine. Dopo tale comunicazione, in deroga ai termini stabiliti da tali articoli, i termini ivi definiti per l'attuazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi.

Or. en

Emendamento 595
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Coordinatore di crisi dell'UE
	1. Al fine di sostenere le misure di crisi stabilite dal presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore di crisi dell'UE, che fungerà da punto di contatto, al fine di coordinare la preparazione e la resilienza degli Stati membri al di fuori del quadro del presente

regolamento e coordinare le misure di crisi attivate dal presente regolamento.

2. Periodicamente, il coordinatore di crisi dell'UE:

(a) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri interessati nel quadro del presente regolamento;

(b) organizza, a intervalli regolari, riunioni tra le autorità degli Stati membri per stabilire le esigenze, anche a livello operativo, al fine di consentire la migliore interazione e cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell'esecuzione del presente regolamento;

(c) è aggiornato dalla rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione nel quadro delle fasi pertinenti del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione;

(d) promuove tra gli Stati membri una cultura di preparazione, cooperazione e resilienza nel campo dell'asilo e della migrazione, comprese le loro migliori pratiche.

3. Quando il presente regolamento è in vigore, il coordinatore di crisi dell'UE:

(a) coordina il ruolo e l'assegnazione delle risorse delle pertinenti agenzie dell'UE nei loro rispettivi ruoli di sostegno agli Stati membri stabiliti nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

(i) l'invio del sostegno operativo e tecnico delle agenzie dell'UE nello Stato membro interessato immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

ii) fare il punto sulle necessità delle strutture di accoglienza per le persone che arrivano alle frontiere esterne, in conformità delle norme stabilite nella direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva accoglienza];

iii) il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento e le misure da esso invocate, anche in merito alla sua efficacia e all'impatto sui diritti fondamentali delle persone che chiedono protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 596
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Misure di sostegno e solidarietà tra Stati membri
	1. Quando uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, può chiedere misure di sostegno e di solidarietà ad altri Stati membri per gestire tale situazione. I contributi di sostegno e di solidarietà a favore di uno Stato membro in situazione di crisi possono comprendere i seguenti tipi di contributi:
	(a) misure per il rafforzamento delle capacità nel settore dell'asilo, della ricollocazione, dell'accoglienza e del rimpatrio;
	(b) supporto operativo nel settore dell'asilo, della ricollocazione, dell'accoglienza e del rimpatrio;
	(c) misure volte a rispondere a una situazione di crisi, comprese le misure specifiche di sostegno al rimpatrio, attraverso la cooperazione con paesi terzi o la sensibilizzazione nei confronti dei paesi terzi;
	(d) qualsiasi altra misura ritenuta adeguata per affrontare la situazione di

crisi e sostenere lo Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro che affronta una situazione di crisi invia una richiesta al coordinatore di crisi dell'UE per ottenere sostegno e contributi di solidarietà da altri Stati membri, specificando le misure di solidarietà richieste.

3. Dopo aver ricevuto la richiesta di misure di sostegno e di solidarietà di cui al paragrafo 2, il coordinatore di crisi dell'UE invita quanto prima gli altri Stati membri a contribuire con misure di sostegno e di solidarietà di cui al paragrafo 1 corrispondenti alle esigenze dello Stato membro che si trova in una situazione di crisi. Il coordinatore di crisi dell'UE coordina le misure di sostegno e di solidarietà di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 597
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 quater
	Sostegno operativo dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
	1. Nella decisione di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, la Commissione può avviare lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) elencati all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX [EUAA] in uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi al fine di fornire un sostegno operativo e tecnico concreto al suo sistema di asilo e accoglienza. Lo Stato membro interessato sarà tenuto a

cooperare conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [EUAA].

2. L'Agenzia dà la priorità alla messa a disposizione delle risorse operative necessarie, in particolare fornendo un sostegno per l'adempimento dei compiti e degli obblighi dello Stato membro interessato nell'ambito del sistema europeo comune di asilo con:

(a) l'invio di squadre di sostegno per l'asilo;

(b) la registrazione delle domande di protezione internazionale;

(c) lo svolgimento di colloqui personali con i richiedenti in merito alle rispettive domande e alle circostanze del loro arrivo;

(d) il sostegno a un'identificazione e valutazione adeguate dei richiedenti vulnerabili;

(e) l'informazione dei richiedenti o potenziali richiedenti di protezione internazionale e la predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno.

Or. en

Emendamento 598
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 quinquies
	Sostegno operativo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
	1. Nella decisione di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, la Commissione può avviare lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia

europea della guardia di frontiera e costiera a norma degli articoli da 38 a 40 e dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1896 in uno Stato membro che si trova in una situazione di crisi al fine di fornire sostegno operativo e tecnico nel settore della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Lo Stato membro interessato sarà tenuto a collaborare.

2. L'Agenzia dà la priorità alla messa a disposizione delle risorse operative necessarie. In particolare, fornisce un sostegno adempiendo ai compiti e agli obblighi dello Stato membro interessato nell'ambito del sistema europeo comune di asilo:

(a) inviando il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, se del caso anche inviando personale della riserva per la reazione rapida, in particolare:

(i) supportando i controlli alle frontiere e l'identificazione dei migranti, compresi i controlli della nazionalità e dei documenti di viaggio, in particolare ai fini dell'identificazione dei minori e di altri migranti vulnerabili, contribuendo a garantire un adeguato rinvio alla procedura adeguata;

ii) fornendo sostegno mediante apparecchiature Eurodac e personale ai fini della registrazione e del rilevamento delle impronte digitali dei migranti;

(b) avviando un intervento rapido alle frontiere a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1896 e/o un intervento di rimpatrio a norma dell'articolo 53 di tale regolamento;

(c) supportando il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che non hanno fatto richiesta della protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è scaduto, in particolare fornendo assistenza in merito a:

(i) le attività precedenti il rimpatrio, compresa la consulenza in materia di rimpatrio e il sostegno alla cooperazione con i paesi terzi mediante l'organizzazione di missioni di identificazione e la fornitura di servizi di videoconferenza per i colloqui di identificazione;

ii) il rimpatrio volontario;

iii) le operazioni di rimpatrio effettuate tramite voli commerciali e charter, compresa la scorta dei rimpatriandi verso il paese terzo di origine, come pure, se del caso, attività successive al rimpatrio nei paesi terzi;

(d) assistendo nella fornitura di attrezzature tecniche e fornendo qualsiasi altro supporto pertinente.

Or. en

Emendamento 599
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 sexies
	Sostegno finanziario
	1. Il sostegno finanziario è fornito conformemente al regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
	2. A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1147, può essere concesso un sostegno finanziario di emergenza a uno Stato membro in situazione di crisi.

	3. Le strutture utilizzate per l'attuazione del presente regolamento sono interamente finanziate dal bilancio dell'Unione. Ciò comprende la costruzione, il funzionamento e il rinnovamento delle strutture di emergenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in linea con le norme previste dalla direttiva XXX/XXX/UE [rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 600
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
V Concessione di protezione immediata	V Concessione di ***protezione internazionale prima facie e*** protezione immediata

Or. en

Emendamento 601
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
V ***Concessione di protezione immediata***	V ***Procedure semplificate e accelerate per i casi fondati***

Or. en

Emendamento 602

Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
V Concessione di protezione ***immediata***	V Concessione di protezione ***internazionale prima facie***

Or. en

Emendamento 603
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Capo V – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
V Concessione ***di protezione immediata***	V Concessione ***del diritto temporaneo di rimanere***

Or. en

Emendamento 604
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Concessione di protezione internazionale prima facie
	1. In una situazione di emergenza di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri concedono la protezione internazionale prima facie conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ai richiedenti che provengono da un determinato paese o che hanno una

precedente dimora abituale specifica o a specifici gruppi di richiedenti sulla base di circostanze oggettive facilmente riscontrabili, in particolare se il motivo per concedere la protezione internazionale a un gruppo di persone in condizioni analoghe è evidente, quali razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

2. Gli Stati membri garantiscono che le persone a cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie beneficino dello status di rifugiato e abbiano accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai rifugiati riconosciuti.

3. Gli Stati membri consegnano alle persone a cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie un documento che attesti il loro status, e se del caso una copia certificata in una lingua che comprendono.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone escluse dalla protezione internazionale prima facie abbiano diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro la decisione di esclusione nello Stato membro interessato.

5. La decisione di applicare la protezione internazionale prima facie nei confronti di un determinato gruppo di richiedenti è riesaminata periodicamente e rimane valida fino a quando non sia revocata dalla Commissione mediante un atto delegato, dopo aver preso in debita considerazione informazioni aggiornate sul paese di origine o sulla precedente dimora abituale, o informazioni aggiornate sui gruppi specifici pertinenti ammissibili alla protezione internazionale prima facie, e previa consultazione dell'UNHCR e di altre organizzazioni internazionali competenti.

6. L'eventuale decisione di porre fine alla richiesta di protezione internazionale prima facie non pregiudica lo status di rifugiato di coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione internazionale prima facie né il diritto di chiedere, se del caso, asilo o altre forme di protezione internazionale nell'ambito delle procedure di determinazione dello status individuale.

7. Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione consulta regolarmente l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il Parlamento europeo e altre organizzazioni internazionali competenti.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra approva l'inserimento da parte del relatore della concessione della protezione internazionale prima facie e ritiene che questo potrebbe contribuire ad alleviare la pressione su uno Stato membro in una situazione di emergenza. Aiuterà anche a rispondere meglio ai bisogni individuali dei richiedenti asilo.

Emendamento 605
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX	

[regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Emendamento 606
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.	
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	
3. Gli Stati membri riprendono l'esame	

delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui al paragrafo 1 possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Or. fr

Emendamento 607
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a	

norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono

essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 608
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.	
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX	

[regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 609
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Concessione dello status di protezione immediata	
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e	

sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.

4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:

(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;

(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;

(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 610
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Concessione dello status di protezione immediata	***Obbligo per gli Stati membri di applicare procedure semplificate e accelerate per i casi fondati***

Or. en

Emendamento 611
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
10 ***Concessione dello status di*** protezione ***immediata***	10 ***La necessità di una maggiore*** protezione ***delle frontiere***

Or. en

Emendamento 612
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Concessione ***dello status di protezione immediata***	Concessione ***del diritto temporaneo di rimanere***

Or. en

Emendamento 613
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Concessione dello status di protezione immediata	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 614
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo***, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale ***a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare***	1. Gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale.

nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 615
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ***ai sensi dell'***articolo 1 ***paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al*** paragrafo 4 del presente articolo, ***gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di*** paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata***, in situazioni eccezionali*** di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. ***In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato***	1. In una situazione di crisi ***e sulla base della decisione di cui all'***articolo 1 ***ter, paragrafo 2***, ***gli Stati membri possono essere obbligati ad applicare procedure semplificate e accelerate per i richiedenti di un paese d'origine specifico o di una parte di esso ai sensi del*** paragrafo 4 del presente articolo, ***per le persone provenienti da*** paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata ***o*** di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine.

membro interessato.

Or. en

Emendamento 616
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di ***crisi ai sensi dell'***articolo ***1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo,*** gli Stati membri ***possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri*** concedono ***alle persone interessate*** lo status di protezione immediata***, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di*** protezione internazionale ***in corso nello Stato membro interessato.***	1. In una situazione di ***emergenza di cui all'***articolo ***1 bis, paragrafo 1, lettera a),*** gli Stati membri ***interessati*** concedono lo status di protezione immediata ***ai richiedenti*** protezione internazionale ***che non sono ammissibili alla protezione internazionale prima facie e che corrono un rischio elevato, in particolare***:

Or. en

Motivazione

Se da una parte la protezione internazionale prima facie prevale sempre, il relatore ombra ha voluto assicurarsi che le persone appartenenti ad alcune categorie di arrivi, che non avranno diritto alla protezione prima facie, ma che corrono a loro volta un rischio elevato, siano contemplate dal presente regolamento. In particolare, lo status di protezione immediata coprirebbe coloro che fuggono da catastrofi ambientali che non hanno la garanzia della

protezione internazionale prima facie.

Emendamento 617
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate ***lo status di protezione immediata***, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale ***status*** non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate ***un permesso di soggiorno temporaneo***, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale ***permesso di soggiorno temporaneo*** non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.
	Il permesso di soggiorno temporaneo di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata del soggiorno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE.

Or. en

Emendamento 618
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi ***esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine.*** In tal caso gli Stati membri ***concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.***	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi ***che hanno attraversato diversi paesi sicuri o lasciato delle strutture di protezione nella propria regione***. In tal caso gli Stati membri ***proteggono le loro frontiere e si assicurano che tali richiedenti illegali non entrino nello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 619
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi	1. In una situazione di crisi ai sensi

dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico***, condizione che può anche comportare la revoca della protezione immediata in altri casi giustificati, se il rimpatrio è considerato fattibile***. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.

Or. pl

Emendamento 620
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX	1. In una situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e sulla base di un atto d'esecuzione adottato dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri possono sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] e del regolamento (UE) XXX/XXX

[regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato.	[regolamento qualifiche] nei confronti di sfollati di paesi terzi esposti a elevati rischi di subire violenza indiscriminata, in situazioni eccezionali di conflitto armato, che non sono in condizione di ritornare nel loro paese di origine. In tal caso gli Stati membri concedono alle persone interessate lo status di protezione immediata, a meno che esse non rappresentino un pericolo per la loro sicurezza nazionale od ordine pubblico. La concessione di tale status non pregiudica la domanda di protezione internazionale in corso nello Stato membro interessato ***e non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra***.

Or. en

Emendamento 621
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica o indiscriminata;

Or. en

Emendamento 622
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che sono state vittima di siffatte violazioni;

Or. en

Emendamento 623
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) le persone che fuggono da una catastrofe ambientale che ha provocato un sostanziale sconvolgimento delle condizioni di vita; o

Or. en

Emendamento 624
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) i richiedenti respinti il cui rimpatrio in sicurezza risulta impossibile e per i quali non è disponibile un'altra soluzione duratura.

Or. en

Emendamento 625
Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti	***soppresso***

definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.

Or. pl

Emendamento 626
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 627
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 628
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph

Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status*** di protezione ***immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ***qualifiche***] ***applicabili ai beneficiari della*** protezione ***sussidiaria***.	2. ***Alle domande*** di protezione ***internazionale delle persone di cui al paragrafo 1 è data priorità conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II del*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ***sulla procedura di asilo***] ***sulla base dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento. Poiché tali domande di*** protezione ***internazionale sono verosimilmente fondate, l'esame delle domande non può durare più di un mese dalla loro registrazione.***

Or. en

Emendamento 629
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ***applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.***	2. Gli Stati membri garantiscono ai beneficiari dello status di protezione immediata accesso effettivo a tutti i diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Or. en

Emendamento 630
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri garantiscono ***ai beneficiari dello status di protezione immediata*** accesso effettivo a ***tutti i*** diritti definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche] ***applicabili ai beneficiari della protezione sussidiaria.***	2. Gli Stati membri garantiscono ***alle persone con un permesso di soggiorno temporaneo*** accesso effettivo ***ai*** diritti ***pertinenti*** definiti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].

Or. en

Emendamento 631
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 632
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande*** di protezione internazionale ***che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 al più tardi dopo un anno.***	3. ***Tale status non pregiudica la domanda*** di protezione internazionale ***in corso di una persona e il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra nello Stato membro interessato***.

Or. en

Emendamento 633
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 ***al più tardi dopo un anno.***	3. Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del paragrafo 1 ***in un momento a loro discrezione***.

Or. en

Emendamento 634
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri riprendono l'esame delle domande di protezione internazionale che sono state sospese ai sensi del*** paragrafo ***1 al più tardi dopo un anno.***	3. ***La procedura di cui al*** paragrafo ***2 comporta sempre una valutazione obbligatoria per determinare un'eventuale minaccia alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico dello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 635
Tomas Tobé, Lena Düpont, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non rilasciano un permesso di soggiorno temporaneo se il cittadino di un

	paese terzo costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico dello Stato membro o la sicurezza interna dell'Unione. Se la persona interessata rappresenta un pericolo di questo genere, lo Stato membro effettua l'esame della domanda di protezione internazionale in una procedura di frontiera accelerata.

Or. en

Emendamento 636
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:	***soppresso***
(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;	
(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;	
(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;	
(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.	

Or. en

Emendamento 637

Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione:	***soppresso***
(a) stabilisce l'esistenza di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;	
(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;	
(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;	
(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.	

Or. en

Emendamento 638
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione**, **per mezzo di una decisione d'esecuzione***:	4. ***Il Consiglio**, **all'unanimità***:

Or. en

Emendamento 639

Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione, per mezzo di una decisione d'esecuzione***:	4. ***Il Consiglio decide all'unanimità***:

Or. en

Emendamento 640
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) stabilisce l'esistenza ***di una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3***;	(a) stabilisce l'esistenza ***della necessità di dare la priorità a un certo gruppo di richiedenti attraverso procedure accelerate e semplificate nell'esame della loro domanda di protezione internazionale entro il termine descritto nel paragrafo 2***;

Or. en

Emendamento 641
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) stabilisce ***l'esistenza di*** una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;	(a) stabilisce ***se sussista*** una situazione di crisi sulla base degli elementi di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 642
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di*** protezione internazionale***;***	(b) ***definisce lo specifico paese di origine, o una parte di uno specifico paese di origine, sulla base di criteri ben definiti stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche], in relazione alle persone di cui al paragrafo 1 qualora la loro domanda di*** protezione internazionale ***sia verosimilmente fondata.***

Or. en

Emendamento 643
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale;	(b) stabilisce la necessità di sospendere l'esame delle domande di protezione internazionale***, nel pieno rispetto del fatto che dichiarare l'esistenza di tale necessità non costituisce un prerequisito affinché gli Stati membri sospendano l'esame delle domande***;

Or. en

Emendamento 644
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 645
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) definisce lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone di cui al paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 646
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) definisce ***lo specifico paese d'origine, o una parte di uno specifico paese d'origine, per quanto attiene alle persone*** di cui al paragrafo 1;	(c) definisce ***i gruppi specifici di richiedenti*** di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 647
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph

Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 648
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è concessa la protezione immediata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 649
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e	(d) stabilisce la data a decorrere dalla quale il presente articolo è applicato e

indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è ***concessa la protezione immediata***.	indica il periodo durante il quale le domande di protezione internazionale degli sfollati di cui alla lettera a) possono essere sospese ed è ***concesso il permesso di soggiorno temporaneo***.

Or. en

Emendamento 650
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'istituzione, l'applicazione e la cessazione dello status di protezione immediata formano oggetto di regolari consultazioni con il Parlamento europeo, l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali competenti.

Or. en

Emendamento 651
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini delle misure di solidarietà di cui all'articolo 2, gli Stati membri danno la priorità alle domande di protezione internazionale verosimilmente fondate ai sensi del presente articolo.

Or. en

Emendamento 652
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Quando un'agenzia dell'UE, a norma degli articoli 9 quater e 9 quinquies, è responsabile dell'esame delle domande di protezione internazionale, darà la priorità alla ricollocazione delle domande verosimilmente fondate ai sensi dell'articolo 2.

Or. en

Emendamento 653
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli Stati membri forniscono alle persone che godono della protezione immediata un documento redatto in una lingua da loro compresa, in cui siano chiaramente enunciate le norme disciplinanti la protezione immediata e ad esse pertinenti.

Or. en

Emendamento 654
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. La decisione che stabilisce i gruppi ai quali si applicano le procedure accelerate e semplificate conformemente al paragrafo 4, lettere a) e b) del presente articolo, è riesaminata ogni tre mesi e, qualora la situazione di tali persone sia cambiata, può essere adottato un atto d'esecuzione riveduto. Il riesame si basa su informazioni aggiornate sul paese d'origine o su informazioni aggiornate sui pertinenti gruppi specifici. Anche prima di questa decisione hanno luogo consultazioni con le organizzazioni non governative pertinenti.

Or. en

Emendamento 655
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quater. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione immediata prevista al presente regolamento ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle previste dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e provengano dal medesimo paese o regione d'origine o dalla medesima dimora abituale.

Or. en

Emendamento 656
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 quinquies. Le persone che godono della protezione immediata sono in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo. L'esame di qualsiasi domanda d'asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione immediata è portato a termine immediatamente dopo la fine del suddetto periodo.

Or. en

Emendamento 657
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 sexies. L'eventuale decisione negativa in merito a una domanda di protezione internazionale non pregiudica il godimento della protezione immediata per il resto del periodo di protezione stabilito.

Or. en

Emendamento 658
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 septies. Gli Stati membri dispongono che le persone ammissibili abbiano diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione sulla loro ammissibilità allo status di protezione immediata presa da uno Stato membro.

Emendamento 659
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Concessione dello status di protezione internazionale prima facie
	1. In una situazione di emergenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli Stati membri riconoscono la protezione internazionale prima facie ai richiedenti di un determinato paese d'origine o, nel caso di richiedenti asilo apolidi, del loro paese di precedente dimora abituale, o a specifici gruppi di richiedenti, sulla base di circostanze oggettive e facilmente riscontrabili nel paese d'origine o nel paese di precedente dimora abituale. Un approccio prima facie riconosce che coloro che fuggono da queste circostanze sono esposti al rischio di subire danni che li rendono idonei a beneficiare della protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].
	2. Gli Stati membri garantiscono che le persone a cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie beneficino dello status di rifugiato e abbiano accesso a tutti i diritti stabiliti dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].
	3. I richiedenti ai quali è stato negato il riconoscimento di uno status di protezione internazionale prima facie hanno diritto a un ricorso effettivo davanti a un organo giurisdizionale.
	4. La decisione di applicare la procedura

di protezione internazionale prima facie a un determinato gruppo di richiedenti è presa dalla Commissione, mediante un atto delegato, ed è riesaminata regolarmente per valutare l'opportunità di aggiungere altri gruppi all'elenco sulla base di informazioni aggiornate sul paese d'origine o su gruppi specifici pertinenti e della consultazione con l'UNHCR e il Parlamento europeo.

5. La decisione di porre fine alla situazione di emergenza non interessa i richiedenti con una procedura in corso né le persone che hanno ottenuto tale status.

Or. en

Emendamento 660
Emmanouil Fragkos, Beata Kempa

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Abolizione dello status di protezione internazionale
	Gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco che comprenda:
	1. la revoca di regimi di protezione internazionale;
	2. i rifugiati con precedenti penali.

Or. en

Emendamento 661
Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento e dei diritti fondamentali
	1. La Commissione controlla l'attuazione del presente regolamento con relazioni trimestrali sulle persone trasferite nei vari Stati membri e sul numero di persone cui è stata concessa la protezione internazionale prima facie. Questi dati sono disaggregati per età, nazionalità, genere. In caso di ritardi nell'attuazione degli obblighi di ricollocazione, la Commissione invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi entro un termine inferiore a 3 mesi.
	2. Sulla base della relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di asilo, da presentare a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione], nonché delle relazioni dell'Agenzia per l'asilo, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del Consiglio d'Europa, dell'UNHCR e degli altri soggetti interessati, la Commissione europea avvia procedure d'infrazione in caso di ripetuta inosservanza degli obblighi di ricollocazione previsti dal presente regolamento o di carenze significative nella gestione delle procedure di esame delle domande di asilo o delle misure di accoglienza dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi che sono stati trasferiti.
	3. Tutte le attività di gestione delle frontiere nei territori degli Stati membri in situazioni di emergenza, svolte dalle autorità nazionali o dalle competenti agenzie dell'UE, nonché tutte le attività di questo tipo svolte dalle autorità nazionali al di fuori dei loro territori e le misure adottate dagli Stati membri in situazioni di emergenza in materia di asilo, sono monitorate nell'ambito del meccanismo di monitoraggio indipendente istituito

dall'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].

Or. en

Emendamento 662
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Capitolo V bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	V bis Monitoraggio e durata di una situazione di crisi

Or. en

Emendamento 663
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Controllo dell'attuazione delle misure di crisi
	1. La Commissione, in coordinamento con il coordinatore di crisi dell'UE, è responsabile del controllo regolare dell'attuazione del presente regolamento, compresi i seguenti aspetti:
	(a) l'accesso di tutti gli attori competenti alle strutture utilizzate nel contesto delle misure attivate dal presente regolamento;
	(b) condizioni di accoglienza e requisiti specifici per la procedura di gestione dell'asilo nell'ambito di una crisi e la

procedura di gestione dei rimpatri nell'ambito di una crisi;

(c) il rispetto dei diritti procedurali, come l'accesso alle informazioni, l'assistenza e la rappresentanza legali e l'interpretazione o il diritto a un ricorso effettivo;

(d) la qualità del processo decisionale nella procedura di gestione dell'asilo nell'ambito di una crisi e procedura di gestione dei rimpatri nell'ambito di una crisi.

2. La Commissione informa uno Stato membro quando la capacità di una sede notificata a norma dell'articolo 41, paragrafo 14, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle procedure d'asilo] è temporaneamente insufficiente ai fini del trattamento dei richiedenti.

Or. en

Emendamento 664
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 ter
	Monitoraggio dei diritti fondamentali in una situazione di crisi
	1. I casi presunti di violazione dei diritti fondamentali in relazione all'attuazione del presente regolamento sono oggetto di accertamenti adeguati nell'ambito del meccanismo di controllo indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
	2. La Commissione istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente, in collaborazione con gli Stati membri e gli organi e organismi

dell'Unione competenti in materia di monitoraggio, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tale meccanismo mira a:

(a) garantire che tutti gli attori coinvolti nelle misure attivate dal presente regolamento rispettino il diritto dell'Unione e internazionale;

(b) garantire il rispetto, se del caso, delle norme europee sul trattenimento delle persone, in particolare quelle concernenti i motivi e la durata del trattenimento;

(c) garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione alla procedura di gestione dell'asilo nell'ambito di una crisi e alla procedura di gestione dei rimpatri nell'ambito di una crisi, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il principio di non respingimento (non-refoulement).

La Commissione introduce adeguate garanzie per assicurare l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali fornisce alla Commissione orientamenti generali sull'istituzione del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma, anche per quanto riguarda il funzionamento indipendente del meccanismo, la metodologia di monitoraggio utilizzata e programmi di formazione adeguati.

La Commissione può invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio effettuato nell'ambito del meccanismo di monitoraggio di cui al primo comma.

3. Qualora il monitoraggio effettuato nell'ambito del meccanismo di monitoraggio di cui al paragrafo 2 accerti la presenza di violazioni dei diritti fondamentali, la Commissione adotta sanzioni adeguate e proporzionate.

Or. en

Emendamento 665
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 quater
	Fine della situazione di crisi
	1. La Commissione, in linea con gli obblighi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, tiene sotto controllo e riesamina costantemente la situazione di crisi per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure di crisi attivate dal presente regolamento.
	2. La situazione di crisi che fa scattare l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento permane fino a quando la Commissione stabilisce che la situazione di crisi in uno Stato membro è cessata.
	A tal fine, la Commissione adotta un atto d'esecuzione conformemente all'articolo 11. Essa basa la propria decisione sugli stessi criteri elencati all'articolo 1 ter, paragrafo 3 ter.
	3. Il Consiglio può presentare alla Commissione una richiesta motivata di determinazione della cessazione di una situazione di crisi in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 666
Laura Ferrara

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Misure per assicurare il rispetto degli obblighi di solidarietà
	1. Qualora uno Stato membro non si conformi agli obblighi di solidarietà previsti dal presente regolamento, violando, pertanto, i principi sanciti dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può adottare una o più delle seguenti opportune misure. La procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione si applica mutatis mutandis:
	a) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione diretta o indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento finanziario, e il destinatario è un soggetto pubblico:
	i) sospensione dei pagamenti o dell'esecuzione dell'impegno giuridico o risoluzione dell'impegno giuridico a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
	ii) divieto di assumere nuovi impegni giuridici;
	iii) sospensione totale o parziale dell'erogazione dei versamenti o rimborso anticipato dei prestiti garantiti dal bilancio dell'Unione;
	iv) sospensione o riduzione del vantaggio

	economico nell'ambito di uno strumento garantito dal bilancio dell'Unione;
	v) divieto di concludere nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione;
	b) quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario:
	i) sospensione dell'approvazione di uno o più programmi o una modifica di detta sospensione;
	ii) sospensione degli impegni;
	iii) riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa;
	iv) riduzione dei prefinanziamenti;
	v) interruzione dei termini di pagamento;
	vi) sospensione dei pagamenti.

Or. it

Emendamento 667
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Adozione di atti d'esecuzione	
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.

Or. en

Emendamento 668
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adozione di ***atti d'esecuzione***	Adozione di ***decisioni del Consiglio***

Or. en

Emendamento 669
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adozione di atti ***d'esecuzione***	Adozione di atti ***delegati***

Or. en

Emendamento 670
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 671
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 672
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***La Commissione adotta*** atti ***d'esecuzione*** per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6***, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.***	1. ***Il Consiglio può adottare*** atti per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 673
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli ***4, 5 e 6***, e per attivare ***la concessione dello status di protezione immediata*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli ***2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 5 bis e 5 ter***, e per attivare ***l'obbligo di applicare procedure semplificate e accelerate*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 674
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti ***d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata*** ai sensi dell'articolo ***10***. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.***	1. La Commissione adotta atti ***delegati conformemente all'articolo 12 ter per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2 ter in seguito all'adozione della decisione relativa a una situazione di emergenza e della decisione di porre fine a una situazione di emergenza*** ai sensi dell'articolo ***11 bis***.

Or. en

Emendamento 675
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione ***dello status di protezione immediata*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione ***del permesso di soggiorno temporaneo*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 676
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui	1. La Commissione adotta atti d'esecuzione per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui

agli articoli 4, 5 e 6, ***e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10***. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.	agli articoli 4, 5 e 6, ***conformemente alle richieste motivate dello Stato membro o degli Stati membri interessati***. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 677
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 678
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla	***soppresso***

situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 679
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti ***alla*** situazione di ***crisi*** ai sensi dell'articolo ***1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla*** procedura di cui all'articolo 12***, paragrafo 3***.	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti ***a una*** situazione di ***emergenza*** ai sensi dell'articolo ***1 bis, paragrafo 1, lettera a), la*** procedura di cui all'articolo 12 ***quater si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo***.

Or. en

Emendamento 680
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, ***la Commissione adotta*** atti ***d'esecuzione*** immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6***, e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.***	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, il ***Consiglio può adottare*** atti immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Or. en

Emendamento 681
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli ***4, 5 e 6***, e per ***attivare la concessione dello status di protezione immediata*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli ***2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 5 bis e 5 ter***, e per ***far scattare l'obbligo di applicare procedure semplificate e accelerate*** ai sensi dell'articolo 10. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 682
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, ***e per attivare la concessione dello status di protezione immediata ai sensi dell'articolo 10***. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.	2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovuti alla situazione di crisi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, in uno Stato membro, la Commissione adotta atti d'esecuzione immediatamente applicabili per autorizzare l'applicazione delle norme procedurali derogatorie di cui agli articoli 4, 5 e 6, ***conformemente alle richieste motivate dello Stato membro o degli Stati membri interessati***. Tali atti d'esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 683
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi decisione presa dal Consiglio dovrebbe sempre rispettare pienamente la decisione del Consiglio europeo che determina la situazione di crisi e le esatte misure stabilite dal Consiglio europeo da applicare in tale situazione.

Or. en

Emendamento 684
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 685
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 686
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 687
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo proposto dalla commissione	*Emendamento*
3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno.	3. Gli atti d'esecuzione rimangono in vigore per un periodo non superiore a un anno***; tale termine può essere prorogato se le situazioni che li hanno originati persistono, con mera richiesta motivata dello Stato membro***.

Or. es

Emendamento 688
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli atti d'esecuzione rimangono*** in vigore per un periodo ***non superiore a un anno***.	3. ***L'atto delegato rimane*** in vigore per un periodo ***di sei mesi***.

Or. en

Emendamento 689
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2 ter e 11 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque

anni a decorrere da [data di entrata in vigore del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 2 quinquies e 11 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 quinquies, dell'articolo 10 bis, paragrafo 6, e dell'articolo 10 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due settimane] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Or. en

Emendamento 690
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.	

Or. en

Emendamento 691
Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo 3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Or. en

Emendamento 692
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
12 Procedura ***di comitato***	12 Procedura ***d'urgenza***

Or. en

Emendamento 693
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Per l'atto d'esecuzione di cui all'***articolo ***3, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011***.	1. ***Gli atti delegati adottati ai sensi del presente*** articolo ***entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.***

Or. en

Emendamento 694
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo ***3***, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	1. Per l'atto d'esecuzione di cui all'articolo ***1 ter***, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 695
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'***articolo ***5 del regolamento (UE) n. 182/2011.***	2. ***Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'***articolo ***2 ter, paragrafo 4. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.***

Or. en

Emendamento 696
Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 697
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Modifiche del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]
	1. In una situazione di crisi, il regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo][10 bis] è così modificato:
	All'articolo 22, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
	"1. Se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi nel settore della migrazione e dell'asilo, determinata ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle crisi e la forza maggiore],
	la Commissione, con una decisione d'esecuzione a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle crisi e la forza maggiore], può adottare senza indugio una decisione che individua una o più delle misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che l'Agenzia deve adottare per sostenere lo Stato membro interessato e che impone allo Stato membro di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure.
	2. Il direttore esecutivo, entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione, stabilisce i dettagli dell'attuazione pratica della decisione. Parallelamente, il direttore esecutivo redige un piano operativo e lo sottopone allo Stato membro interessato. Il direttore

esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione.

[10 bis] ***Regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo].***

Or. en

Emendamento 698
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Modifiche al regolamento (UE) 2019/1896 [Guardia di frontiera e costiera europea]
	1. In una situazione di crisi, il regolamento (UE) 2019/1896[10 ter] ***è modificato come segue.***
	All'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può essere impiegata su decisione d'esecuzione a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle crisi e la forza maggiore] a supporto dell'adempimento degli obblighi di uno Stato membro in materia di controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia attua anche misure ai sensi degli articoli 41 e 42."
	2. All'articolo 40, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
	"1. Se uno Stato membro si trova in una situazione di crisi, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può essere

impiegata, con una decisione d'esecuzione a norma dell'articolo 1 ter del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulle crisi e la forza maggiore], per fornire un rinforzo tecnico e operativo mediante squadre di supporto alla gestione della migrazione composte da esperti degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti dell'Unione, che operano conformemente ai loro mandati.

2. Gli organi, gli uffici e le agenzie competenti dell'Unione esaminano, ai sensi dei rispettivi mandati, la richiesta di rinforzo di uno Stato membro o della Commissione, e la valutazione delle sue esigenze per definire un insieme completo di misure di rinforzo comprendente varie attività coordinate dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie competenti dell'Unione. Tale processo avviene sotto il coordinamento della Commissione."

10 ter ***Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (L 295/1, del 14.11.2019).***

Or. en

Emendamento 699
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Abrogazione	
La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).	

Or. en

Emendamento 700
Malik Azmani, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Abrogazione	
La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).	

Or. en